



REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI CAPRIE

PIANO REGOLATORE GENERALE
Variante Parziale 3
Progetto Definitivo

Norme Tecniche Di Attuazione

Delibera C.C. n. del

Il Sindaco: Gian Andrea Torasso il Segretario Comunale: dott.sa Maria M. Lapaglia

Il responsabile del Procedimento: geom. Patrizia Volturo

Il tecnico incaricato: arch. Marta Colombo

Il geologo incaricato: dott. Dario Fontan

SOMMARIO

NORME GENERALI	1
ART. 1.1 - PREMESSA.....	1
ART. 1.2 - ESTENSIONE E CONTENUTI DEL PRG	1
ART. 1.3 - ELABORATI DI PIANO	1
ART. 1.4 - VALIDITA' DEL PRG.....	4
ART. 1.5 - PRINCIPALI TIPI D'INTERVENTO PREVISTI.....	5
ART. 1.6 - ATTUAZIONE DEL PRG	9
ART. 1.7 - CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART.38 L.R. 56/77)	9
ART. 1.8 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART. 39 L.R. 56/77)	10
ART. 1.9 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART.40 L.R. 56/77).....	11
ART. 1.10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO E PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA (ART.43 L.R. 56/77)	12
ART. 1.11 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO (ART. 44 L.R. 56/77)	13
ART. 1.12 - CONTENUTO DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI PIANI ESECUTIVI (ART. 45 L.R. 56/77).....	14
ART. 1. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE	14
ART. 1.14 - CONTENUTO ED ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALLA DIA	15
ART. 1.15 - CARATTERISTICHE E VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	18
ART. 1.16 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ART.51 L.R. 56/77)...	19
ART. 1.17 - INTERVENTI SOGGETTI A DIA	20
ART. 1.18 - ABITABILITA' ED USABILITA' DELLE COSTRUZIONI	20
ART. 1.19 - VIGILANZA E SANZIONI	20
ART. 1.20 - CONTROLLO PARTECIPATIVO	20
ART. 1.21 - OPERE PUBBLICHE E DI URBANIZZAZIONE - PRESCRIZIONI PARTI- COLARI E DEROGHE	20
ART. 1.22 – NORME TRANSITORIE	21

PARTE SECONDA - NORMA ESECUTIVA.....	22
ART. 2.1 - TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO.....	22
ART. 2.2 - MOVIMENTI DI TERRA.....	22
ART. 2.3 - QUOTA DEI TERRENI RISPETTO AI CONFINANTI E ALLE STRADE	22
ART. 2.4 - MURI CONTROTERRA.....	23
ART. 2.5 - APERTURA DI NUOVE STRADE.....	24
ART. 2.6 - CARATTERISTICHE DELLE STRADE COMUNALI, DI USO PUBBLICO O VICINALI, DEI PASSAGGI PRIVATI.	26
ART. 2.7 - LE RECINZIONI.....	32
ART. 2.8 - ACCESSI CARRAI.....	33
ART. 2.9 - BASSI FABBRICATI	33
ART. 2.10 - FASCE DI PROTEZIONE STRADALE	35
ART. 2.11 - FASCE E ZONE DI RISPETTO	35
ART. 2.12 - SPONDE CORSI D'ACQUA	36
ART. 2.13 - ALTRI VINCOLI PREVISTI DAL P.R.G.....	36
ART. 2.14 - ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ZONE BOScate.....	37
ART. 2.15 - PRESCRIZIONI DI TUTELA IDROGEOLOGICA.....	37
ART. 2.15bis – DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO E DETERMINAZIONE DEL SUO INCREMENTO (ex D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417)	50
ART. 2.16 – OPERE D’INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	55
ART. 2.17 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE	55
ART. 2.17 bis – EDIFICI CONDONATI	57
ART. 2.18 - DISTANZE TRA I FABBRICATI E DAI CONFINI	57
ART. 2.19 - ALTEZZE AMMESSE.....	58
ART. 2.20 - SUPERFICI COPERTE AMMESSE	59
ART. 2.21 - VOLUMI AMMESSI.....	60
ART. 2.22 - PARCHEGGI PRIVATI E SISTEMAZIONI A VERDE	61
ART. 2.23 - CARATTERISTICHE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	62

ART. 2.24 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI – INTERVENTI PUNTIFORMI.....	63
ART. 2.25 - CONDIZIONI GENERALI DI EDIFICABILITÀ.....	64
ART. 2.26 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LE AREE SOGGETTE A PIANI ESECUTIVI.....	66
ART. 2.26 BIS - NORME AGGIUNTIVE PER LE DESTINAZIONI COMMERCIALI	67
ART. 2.27 - NORME A TUTELA DELL'INSIEME STORICO AMBIENTALE -	73
ART. 2.28 -AREE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE	77
ART. 2.29 - AREE RESIDENZIALI SATURE DI RECENTE EDIFICAZIONE	79
ART.2.30 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	81
ART. 2.31 - AREE CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PRIVATO.....	83
ART. 2.32 - AREE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE CON CONCESSIONE SINGOLA....	84
ART.2.33 - AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE CON PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO	85
ART.2.34 - AREE PER ATTIVITÀ RICREATIVE PRIVATE	87
ART. 2. 35 - AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI.....	88
ART. 2.36 - AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	95
ART. 2.37 - AREE AGRICOLE.....	96
ART. 2.38 - AREE PER SERVIZI	98

In carattere rosso evidenziato giallo: le modifiche introdotte nel progetto preliminare della variante parziale;

in carattere nero barrato evidenziato giallo: le parti eliminate in sede di progetto preliminare della variante parziale;

in carattere azzurro: le modifiche introdotte in sede di progetto definitivo della variante parziale.

NORME GENERALI

ART. 1.1 - PREMESSA

1- Gli articoli dal n.1.9 al n.1.14, dal n.1.17 al n.1.20 e l'art.1.22 delle presenti NdA richiamano integralmente norme della vigente legislazione urbanistica e sono stati riportati per facilitare l'applicazione del Piano.

2- Gli articoli delle presenti N.T.A. devono intendersi automaticamente aggiornati ad eventuali modifiche che fossero introdotte dalla legislazione statale e regionale, fino al momento dell'effettivo aggiornamento in occasione di prossime varianti.

ART. 1.2 - ESTENSIONE E CONTENUTI DEL PRG

1- Il presente PRG, a norma della L. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni, è esteso a tutto il territorio comunale.

2- Esso determina, sulla base delle rilevazioni e delle analisi che di esso fanno parte integrante:

- a) la divisione del territorio comunale in aree di intervento ai sensi della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive integrazioni e modifiche;
- b) le aree a destinazione speciale;
- c) il sistema delle infrastrutture di trasporto e di urbanizzazione e le fasce di rispetto a esse pertinenti;
- d) i vincoli speciali di varia natura;
- e) i tipi e le modalità degli interventi ammessi nelle varie aree.

ART. 1.3 - ELABORATI DI PIANO

1- Il presente PRGC è composto dai seguenti elaborati:

A. Elaborati urbanistici con funzione illustrativa:

- 1) la Relazione tecnica urbanistica
- 2) la Scheda quantitativa dei dati urbani

B. Elaborati urbanistici con funzione prescrittiva:

- 1) le Norme Tecniche di Attuazione - NTA
- 2) la tavola in scala 1:5.000 (tavv. n.10 e n.10a) estesa a tutto il territorio comunale che evidenzia:
 - la rete stradale e le principali infrastrutture previste
 - la suddivisione in aree del territorio comunale
 - i nuclei abitati e gli edifici sparsi
 - i vincoli esistenti sul territorio
- 3) la Carta di Sintesi in scala 1:5.000 con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche (tavv. n.11 e n.11a)
- 4) le tavole in scala 1:2.000 (tav12-1 Caprie-Frazioni; tav12-2 Novaretto-Frazioni) che individuano nel dettaglio:
 - la perimetrazione delle aree edificabili

- la rete stradale ed i sentieri
- gli edifici esistenti e gli interventi ammessi
- i vincoli esistenti sul territorio

C. Elaborati di carattere geologico:

- Relazione geologico-tecnica
- Documento di controdeduzione
- Schede di approfondimento sulle aree in variante (terza fase)
- Documentazione dati geognostici e stratigrafici
- Cronoprogramma
- Schede dei pozzi censiti
- Schede di censimento delle opere di difesa idraulica
- Schede rilevamento
- TAV1 Carta geologico-strutturale – scala 1:10.000
- TAV.2 Carta della dinamica fluviale – scala 1:10.000
- TAV.3a Carta geomorfologica e dei dissesti – scala 1:5.000
- TAV.3b Carta geomorfologica e dei dissesti – scala 1:5.000
- TAV. 4 Carta litotecnica – scala 1:10.000
- TAV.5 Carta geoidrologica – scala 1:10.000
- TAV.6 Carta dell'acclività – scala 1:10.000
- TAV.7 Carta delle SICOD – scala 1:10.000
- TAV.8a Carta di sintesi – scala 1:5.000
- TAV.8b Carta di sintesi – scala 1:5.000

D. Elaborati di carattere sismico:

- Carta geologico-strutturale
- Carta delle indagini
- Carta delle MOPS
- Relazione illustrativa

E. Elaborati di carattere idraulico:

- Elab.A : Relazione tecnica;
- Elab.B: Tabulati analisi idrologica;
- Elab.C: Tabulati analisi idraulica;
- Tav.1 Corografia 1:10.000
- Tav.2 Bacini idrografici 1:10.000
- Tav.3 Planimetria fasce fluviali 1:5.000
- Tav.4 Rio Bruttacosta: planimetria 1:200
- Tav.5 Rio Bruttacosta: profilo longitudinale 1:200
- Tav.6 Rio Bruttacosta: sezioni d'alveo tratto 1-18 1:100
- Tav.7 Rio Bruttacosta: sezioni d'alveo tratto 19-35 1:100
- Tav.8 Rio Calcinera: planimetria 1:200

- Tav.9 Rio Calcinera: profilo longitudinale 1:500
- Tav.10 Rio Calcinera: sezioni d'alveo 1:100
- Tav.11 Rio Pra Barbè: planimetria 1:1.000
- Tav.12 Rio Pra Barbè: profilo longitudinale 1:1.000
- Tav.13 Rio Pra Barbè: sezioni d'alveo tratto 1-29 1:200
- Tav.14 Rio Pra Barbè: sezioni d'alveo tratto 30-56 1:200
- Tav.15 Torrente Sessi: planimetria 1:500
- Tav.16 Torrente Sessi: profilo longitudinale 1:1.000
- Tav.17 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 1-4 1:200
- Tav.18 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 5-10 1:200
- Tav.19 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 11-21 1:200
- Tav.20 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 22-28 1:200
- Tav.21 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 29-41 1:200
- Tav.22 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 42-56 1:200
- Tav.23 Torrente Sessi: sezioni d'alveo tratto 57-67 1:200
- Tav.24 Torrente Sessi (loc. Vaggera): planimetria 1:200
- Tav.25 Torrente Sessi (loc. Vaggera): profilo longitudinale 1:200
- Tav.26 Torrente Sessi (loc. Vaggera): sezioni d'alveo 1:200
- Tav.27 Analisi idraulica rio Bruttacosta: TR20 anni 1:200
- Tav.28 Analisi idraulica rio Bruttacosta: TR200 anni 1:200
- Tav.29 Analisi idraulica rio Bruttacosta: TR500 anni 1:200
- Tav.30 Analisi idraulica rio Calcinera: TR20 anni 1:200
- Tav.31 Analisi idraulica rio Calcinera: TR200 anni 1:200
- Tav.32 Analisi idraulica rio Calcinera: TR500 anni 1:200
- Tav.33 Analisi idraulica rio Pra Barbè: TR20 anni 1:400
- Tav.34 Analisi idraulica rio Pra Barbè: TR200 anni 1:400
- Tav.35 Analisi idraulica rio Pra Barbè: TR500 anni 1:400
- Tav.36 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR20 anni tratto 1-24 1:400/200
- Tav.37 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR20 anni tratto 25-48 1:400/200
- Tav.38 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR20 anni tratto 49-67 1:400/200
- Tav.39 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR200 anni tratto 1-24 1:400/200
- Tav.40 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR200 anni tratto 25-48 1:400/200
- Tav.41 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR200 anni tratto 49-67 1:400/200
- Tav.42 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR500 anni tratto 1-24 1:400/200
- Tav.43 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR500 anni tratto 25-48 1:400/200
- Tav.44 Analisi idraulica Torrente Sessi: TR500 anni tratto 49-67 1:400/200
- Tav.45 Analisi idraulica Torrente Sessi (loc. Vaggera): TR20 anni 1:400
- Tav.46 Analisi idraulica Torrente Sessi (loc. Vaggera): TR200 anni 1:400
- Tav.47 Analisi idraulica Torrente Sessi (loc. Vaggera): TR500 anni 1:400

- Tav.48 Rio Bruttacosta: documentazione fotografica 1:200
 - Tav.49 Rio Calcinera: documentazione fotografica 1:200
 - Tav.50 Rio Pra Barbè: documentazione fotografica 1:1.000
 - Tav.51 Torrente Sessi: documentazione fotografica 1:500
 - Tav.52 Torrente Sessi (loc. Vaggera): documentazione fotografica 1:200
- 2- Le indicazioni cartografiche hanno prevalenza su quelle normative, salva diversa specifica indicazione. Nell'eventualità d'incertezza interpretativa o contrasto tra le indicazioni cartografiche, ha la prevalenza l'indicazione a scala di maggior dettaglio; solo ai fini della suddivisione del territorio in aree con diversa idoneità all'utilizzazione urbanistica è prevalente la cartografia in scala 1:5.000
- 3- Eventuali discordanze delle indicazioni cartografiche rispetto alla situazione reale verranno rettificate secondo l'articolo 17, comma 7 della LR 56/77 e ss.mm.
- 4- La norma locale deve essere applicata nel rispetto dei disposti sovraordinati adottando sempre il principio della cautela, facendo perciò prevalere le regole che garantiscono le migliori condizioni di sicurezza sul territorio. Il principio di cautela va applicato anche tra gli elaborati dello stesso PRGC; inoltre, quando si verifica la sovrapposizione tra la fascia B del PAI e il codice di dissesto EeA, l'utilizzo del suolo negli spazi dove ciò accade deve tener conto anche della maggiore frequenza di allagamento dovuta all'attività di piena del reticolo idrografico minore.

ART. 1.4 - VALIDITA' DEL PRG

- 1- Il PRG è commisurato al fabbisogno abitativo e di servizi sociali per i prossimi 10 anni, ed è inoltre soggetto a revisione in occasione dell'approvazione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
- 2- Alle varianti che si rendessero necessarie si applicano le norme e le procedure dell'art. 17 della legge regionale 56 del 15.12. 1977.
- 3- Le prescrizioni del PRG sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
- 4- Dalla data di adozione del progetto preliminare del PRG e successivamente da quella relativa al PRG definitivo, si applicano le rispettive misure di salvaguardia.

ART. 1.5 - PRINCIPALI TIPI D'INTERVENTO PREVISTI

1- All'interno del PRG per conservare, modificare e costruire nuovi edifici, sono previsti a norma dell'art. 13 della L. R. n. 56 del 5.12.1977 e della legislazione nazionale vigente i seguenti tipi di intervento:

- 1) conservazione d'immobili con opere di manutenzione ordinaria;
- 2) conservazione d'immobili con opere di manutenzione straordinaria;
- 3) opere interne;
- 4) restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- 5) ristrutturazione edilizia;
- 6) ristrutturazione urbanistica;
- 7) completamento;
- 8) nuovo impianto;
- 9) demolizione

La procedura per la realizzazione dei predetti interventi è regolata dalle norme di legge vigenti.

2- Gli interventi sopra elencati sono così definiti:

1- Manutenzione ordinaria

Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio. Più precisamente sono opere di manutenzione ordinaria purché non modifichino in alcun modo, neppure per il colore, gli elementi preesistenti:

- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione di intonaci esterni, colorazione esterna, verniciatura degli infissi.

Sono inoltre manutenzione ordinaria:

- riparazione e sostituzione di infissi, pavimenti, intonaci e rivestimenti interni;
- riparazione e ammodernamento di impianti per servizi igienici, che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali o la demolizione e sostituzione anche parziale di elementi strutturali.

2- Manutenzione straordinaria

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Più precisamente sono opere di manutenzione straordinaria:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne;
- integrazione dei servizi igienici e impianti tecnici;
- rifacimento e sostituzione di elementi architettonici esterni (inferiate, ringhiere, cornicioni, zoccolature, infissi ecc.);
- realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché

non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altra unità immobiliare;

- sostituzione delle strutture orizzontali (volte e solai) senza alterazioni di quota;
- sostituzione delle coperture senza modifiche alle altezze di gronda e dei colmi, dalla dimensione, dalla posizione e dalla pendenza delle falde.

La manutenzione straordinaria non è ammessa per gli edifici esistenti che il PRG destina a interventi di restauro e risanamento conservativo

3 - Opere interne

Interventi rivolti a trasformare l'interno di singole unità immobiliari, che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Più specificatamente le opere interne non devono:

- riguardare le parti comuni dell'edificio;
- comportare o prefigurare modifiche alla posizione e consistenza delle singole unità immobiliari;
- comportare o prefigurare modifiche delle destinazioni d'uso;
- comportare o prefigurare modifiche della sagoma o dei prospetti.

Le opere interne non sono ammesse per gli edifici esistenti che il PRG destina ad interventi di restauro e risanamento conservativo.

4- Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili anche parzialmente o totalmente nuovi. Tali interventi comprendono:

- il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- la demolizione e la costruzione di tramezzi interni; sono ammesse solo modifiche dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, con l'eccezione di chiusure ed aperture nei muri portanti;
- l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- l'eliminazione degli elementi estranei dell'organismo edilizio;
- il cambiamento di destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia ammessa dallo strumento urbanistico e sia compatibile con i caratteri strutturali, tipologici e formali dell'organismo edilizio.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono inoltre conseguire

- a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico di pertinenza attraverso adeguate sistemazioni;
- b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli

stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né della volumetria, né del tipo di copertura.

Per la loro definizione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono incompatibili con gli interventi di manutenzione straordinaria, opere interne, ristrutturazione edilizia, rispetto ai quali costituiscono alternativa finalizzata alla conservazione dei valori architettonici ed ambientali. Per lo stesso motivo, poiché consentono anche interventi innovativi dell'organizzazione funzionale dell'edificio, il restauro e il risanamento conservativo potranno attuarsi solo dove specificatamente previsti, dovendo definirsi negli altri casi come interventi di manutenzione, opere interne o ristrutturazioni edilizie.

5- Ristrutturazione edilizia

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:

- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
- l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Più precisamente sono opere di ristrutturazione edilizia:

- le opere correlate al cambiamento di destinazione d'uso in atto purché la nuova destinazione sia ammessa dallo strumento urbanistico e sia compatibile con i caratteri strutturali, i materiali e le tipologie tradizionali degli edifici, in particolare nelle aree d'interesse storico ed ambientale;
- l'eliminazione o la sostituzione con elementi aventi diverse caratteristiche di parti architettoniche e strutturali (balconi, scale, aperture, serramenti, muri perimetrali, orizzontamenti, coperture ecc.);
- la modifica delle quote degli orizzontamenti, ivi incluso il tetto, per il risanamento dei locali ed il conseguimento delle altezze minime abitabili;
- modifiche della proiezione planimetrica che nel rispetto delle norme previste dal PRG nelle diverse aree, non eccedano il 20% della precedente proiezione planimetrica e siano conseguenti alla riorganizzazione dell'organismo edilizio, all'integrazione dei servizi e dei collegamenti verticali, agli incrementi di volume consentiti una tantum per adeguamento funzionale;
- la demolizione di parti di edifici gravemente compromessi dal punto di vista statico o fatiscenti e il rifacimento dei medesimi, purché ne sia mantenuto il posizionamento, nonché il rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, in particolare nelle aree d'interesse storico ambientale.

In ogni caso l'aspetto dell'edificio e le caratteristiche dei singoli componenti saranno soggetti alle norme a tutela dell'ambiente previste per le varie aree.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono ammessi per gli edifici che il PRG destina a restauro e risanamento conservativo.

6- Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lati degli isolati e della rete stradale. Più precisamente s'intendono come interventi di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti alla completa demolizione e ricostruzione dell'edificio con cambiamento della tipologia edilizia, sia che esso occupi l'area e la posizione del precedente edificio, sia che occupi area e posizione diverse.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che nelle aree nelle quali il PRG precisa i contenuti di cui ai punti 2-3-4 dell'art.38 della legge urbanistica regionale, vale a dire:

- l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici, con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti d'interesse generale;
- la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento, con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche.

7- Interventi di completamento

Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

In particolare, sono interventi di completamento:

- l'utilizzazione edilizia delle aree di completamento definite come aree intercluse o comunque come aree totalmente urbanizzate;
- l'edificazione su lotti parzialmente utilizzati di nuovi edifici o di ampliamenti di quelli esistenti rispondenti alla normativa di area fino all'esaurimento della capacità insediativa prevista per ciascuna unità catastale.

8- Nuovo impianto

Gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree edificate disciplinati con appositi indici, parametri ed indicazioni specifiche e tipologiche.

Gli interventi di nuovo impianti sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi salvo nelle specifiche aree dove il PRG precisa i contenuti di cui ai punti 2-3-4 dell'art.38 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 analogamente a quanto previsto per la ristrutturazione urbanistica

9 - Demolizione

Gli interventi rivolti alla eliminazione totale dell'intero edificio.

Ove non prevista specificatamente dalle cartografie di PRG, la demolizione può essere ordinata dal Sindaco o richiesta dal proprietario per gli edifici pericolanti, esclusi quelli oggetto di restauro o risanamento conservativo, per i quali l'autorizzazione o l'ordinanza a demolire non è mai consentita e deve essere eventualmente sostituita con l'ordinanza a consolidare e restaurare.

La demolizione totale di un edificio legittimamente costruito, può essere preordinata alla

successiva ricostruzione della medesima cubatura in posizione anche diversa, purché nell'ambito dello stesso lotto di pertinenza, purché risultino assenti vincoli di allineamento stradale e di mantenimento delle facciate; in ogni caso dovranno essere attentamente valutate dall'Ufficio tecnico Comunale e dalla CIE le distanze ed i rapporti con il contesto edificato esistente; qualora la ricostruzione avvenga in aree d'interesse storico ambientale, essa è subordinata a Piano di Recupero esteso all'intera proprietà. Trascorso un anno dall'avvenuta demolizione senza aver presentato la richiesta di ricostruzione o il PdR, decade il diritto alla riedificazione.

ART. 1.6 - ATTUAZIONE DEL PRG

- 1- Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal PRG, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a permesso di costruire o DIA, secondo le norme di cui alla L.R. n. 56 del 5.12.1977, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero subordinate a procedure sostitutive introdotte da nuove norme legislative.
- 2- Il PRG definisce le aree in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il permesso di costruire è subordinato alla formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.
- 3- Ove non definite dal PRG le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del PPA ai sensi dell'art.34 e seguenti della legge 56 o con specifiche deliberazioni consiliari senza che queste delimitazioni costituiscono variante al PRG.
- 4- Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
 - 1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17.08.1942 n.1150 e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22.10.1971 n. 865;
 - 2) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni;
 - 3) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli artt.43-44-45 della L.R. 56 del 5.12.1977;
 - 4) i piani tecnici di opere ed attrezzature di cui all'art.47 della L.R. 56 del 5.12.1977;
 - 5) i piani di recupero di cui all'art.28 e seguenti della legge 457 del 5.8.1978 ed all'art.41 bis della L.R. 56 del 5.12.1977;
- 5- Per la formazione di detti strumenti si applicano le norme delle leggi relative e successive modificazioni riportate nelle presenti norme.

ART. 1.7 - CONTENUTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART.38 L.R. 56/77)

- 1- Il piano particolareggiato contiene:
 - 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 - 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
 - 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità

d'intervento, con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
- 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre ad occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
- 6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

ART. 1.8 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART. 39 L.R. 56/77)

1- Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
 - le analisi e le ricerche svolte;
 - la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
 - la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
 - i tempi previsti per l'attuazione, con indicazioni delle relative priorità;
 - la scheda quantitativa dei dati di piano secondo il modello fornito dalla Regione.
- 2) La planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del Piano Particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
- 3) la planimetria del Piano Particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle particolari quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:
 - le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 - gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
 - le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
 - l'eventuale delimitazione dei comparti edificatori;
- 4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e relativi allacciamenti;
- 5) l'eventuale progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
- 6) gli elementi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano

- particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
- 7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
 - 8) la planimetria di piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificare l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
 - 9) gli elaborati di cui ai punti 3-4 del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche precisazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche in applicazioni del 4° e del 5° comma dell'art.32 della L.R.56/77.

ART. 1.9 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (ART.40 L.R. 56/77)

- 1- Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.
- 2- Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
- 3- Il piano particolareggiato *assume efficacia* con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
- 4- La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
- 5- Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
- 6- Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio Comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale, ai sensi del comma 4 dell'art.17 della L.R.56/77, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante del Piano Regolatore.
- 7- Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art.15 della L.R. 56/77, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta Regionale non

esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano Particolareggiato e la relativa variante contestuale s'intendono approvati.

- 8- Il piano particolareggiato che comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma di punti 1) e 2) del primo comma dell'art.24 della L.R. 56/77, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comunale può ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 1.10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO E PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA (ART.43 L.R. 56/77)

- 1- Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione di cui ai sensi del 2° comma dell'art.32 della L.R. 56 del 5.12.1977, nelle quali il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'art.34 della medesima legge.
- 2- Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art.1.10 delle presenti norme ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
- 3- Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
- 4- Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
- 5- Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
- 6- La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.
- 7- La destinazione d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
- 8- I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero.

I piani di recupero, qualora il Comune accolga a proposta, sono formati ed approvati a norma

dell'art.41/bis della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

ART. 1.11 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO (ART. 44 L.R. 56/77)

- 1- Nelle porzioni di territorio per le quali PRG o il programma di attuazione prevede la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari degli immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo ai sensi del precedente articolo 1.12 sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione.
- 2- Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'art.1.10 delle presenti norme, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
- 3- Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
- 4- Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentati osservazioni e proposte scritte.
- 5- Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
- 6- La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art.3 della L. 9 giugno 1947 n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
- 7- Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni.
- 8- Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
- 9- Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari, il Sindaco ha facoltà di variare il progetto o lo schema di convenzione.
- 10- Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7), 8) e 9), il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3), 4), 5) e 6) comma.
- 11- Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.
- 12- In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originali proprietari, previa approvazione degli

interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

13- La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

ART. 1.12 - CONTENUTO DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI PIANI ESECUTIVI (ART. 45 L.R. 56/77)

1- La convenzione prevede essenzialmente:

- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art.5 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 e ss.mm., ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art.11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e ss.mm. e modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
- c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;
- d) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l'inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

2- Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento.

In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'art.7 della L. 28 gennaio 1977 n.10 e ss.mm. e, ove del caso, gli esoneri di cui all'art.9 lettera b) della predetta legge.

3- La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

ART. 1. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1- Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari,, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, il permesso di costruire, oppure presentare dichiarazione d'inizio attività (DIA) a norma dei successivi articoli per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione degli immobili, per le utilizzazioni delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie titolo abilitativo edilizio per:

- a) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relative ad unità non superiori a 700 m³, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e/o degli strumenti esecutivi;
 - b) l'esercizio dell'attività estrattiva, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
 - c) l'impianto, la scelta o le modificazioni delle culture agricole;
 - d) per gli interventi di manutenzione ordinaria.
 - e) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
- 2- Il Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande, dei permessi rilasciati e delle DIA presentate.
- 3- La domanda di titolo abilitativo deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
- 4- Le domande di permesso di costruire relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art.216 TU delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.1265, nonché quelle previste dagli art.54 e 55 della legge regionale 56/77, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art.20 della legge 23 dicembre '78 n. 833, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere della USL sostituisce ad ogni effetto il nullaosta di cui all'art.220 del TU delle leggi sanitarie R.D. 27.07.34 n. 1265.
- Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatoria nei casi di trasferimento dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art.216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.1. 1934 n.1265.
- 5- La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della legge regionale n.56 del 5.12.77 debbono essere trascritti nei registri immobiliari.

ART. 1.14 - CONTENUTO ED ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALLA DIA

- 1- Il proprietario o l'avente titolo deve presentare domanda *di permesso di costruire o DIA* indirizzata al *Responsabile del Servizio*, ovvero attivare le procedure sostitutive previste dalla legislazione vigente specificando sempre:
- a) generalità, dati anagrafici e domicilio;
 - b) titolo in base al quale presenta domanda;
 - c) generalità e domicilio del tecnico progettista, del tecnico direttore dei lavori e del costruttore.

(Le generalità del direttore dei lavori e del costruttore possono essere indicate anche successivamente, ma comunque prima dell'inizio dei lavori);

- d) la sommaria descrizione e l'esatta ubicazione dell'opera da eseguire mediante individuazione su estratto mappale;
- e) le attrezzature tecniche esistenti e previste: viabilità ed accesso, approvvigionamento acqua potabile ed energia elettrica, smaltimento acque nere e bianche;
- f) gli estremi di eventuali servitù o vincoli esistenti sulla proprietà.

Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato che i dati indicati nel progetto e nella documentazione allegata sono conformi al vero.

2- Alla domanda, oltre alla documentazione sopra esposta e a quella eventualmente prescritta da norme devono essere allegati:

- a) per movimenti di terra
 - 1) planimetria e sezioni atti a individuare le opere da eseguirsi in scala idonea all'importanza e al carattere delle opere stesse;
 - 2) dimostrazione e computo metrico dei movimenti terra;
- b) per abbattimento di alberi ad alto fusto
 - 1) planimetria 1: 500 del rilevamento dell'area, con indicazione dell'attuale sistemazione a verde degli alberi esistenti e di quelli che si intende abbattere;
 - 2) fotografie;
- c) per demolizioni
 - 1) breve relazione illustrativa;
 - 2) pianta in scala non inferiore all'1:200;
 - 3) fotografie atte ad illustrare la costruzione e l'ambiente circostante;
 - 4) servitù e vincoli eventuali interessanti la località e l'edificio.
- d) per interventi di manutenzione straordinaria ed opere interne
 - 1) breve relazione delle opere da eseguire;
 - 2) disegni e fotografie atti ad individuare dettagliatamente tutte le opere previste e la sistemazione finale risultante;
 - 3) nel caso di intervento su parti esterne, fotografie atte ad illustrare la costruzione e l'ambiente circostante;
 - 4) rilievo dell'esistente in scala 1:100 con eventuali particolari 1:20 e piante, sezioni e prospetti del progetto in scala 1:100 con particolari in scala non inferiore a 1:20, il tutto colorato come da consuetudini;
 - 5) dichiarazione del proprietario che le opere non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore e l'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto.
- e) per restauri, ristrutturazioni edilizie, ampliamenti, nuove costruzioni
 - 1) breve relazione illustrativa;
 - 2) estratto del piano regolatore generale o piano esecutivo riguardante la zona in cui trovatisi la proprietà del richiedente, esteso ad una zona di almeno 50 metri circostante la

- proprietà del richiedente;
- 3) estratto di mappa della località in scala catastale, esteso ad una zona di almeno 50 m circostante la proprietà del richiedente, con indicazioni:
 - dell'orientamento;
 - dei fogli e numeri di mappa;
 - degli spazi pubblici esistenti;
 - della costruzione progettata e interessata dal progetto, tinteggiata con colore facilmente distinguibile dalle altre;
 - degli immobili o parti di immobili da demolire, tinteggiati in colore giallo.
 - 4) planimetria generale dell'intero lotto interessato dall'intervento in scala 1:500, con quote planimetriche e altimetriche che indichino:
 - le distanze dell'edificio in oggetto dai confini di proprietà, dalle costruzioni finite e dagli spazi pubblici;
 - le sistemazioni delle parti non edificate della proprietà;
 - le dimensioni degli spazi pubblici e di quelli privati ad uso pubblico, limitrofi e circostanti;
 - le dimensioni degli spazi liberi;
 - le altezze degli edifici esistenti nell'immediato intorno della proprietà interessata;
 - le quote altimetriche relative alle strade e ai terreni circostanti riferite alle quote di progetto, evidenziando gli eventuali movimenti di terra;
 - 5) piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani (ad esempio: sotterraneo, piano terreno, primo piano, piano tipo, tetto);
 - 6) sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la comprensione del progetto;
 - 7) disegni di tutte le fronti del fabbricato in scala 1:100, con indicazione di tutti i materiali utilizzati sulle facciate e sulle coperture, delle quote riferite ai piani stradali e di quanto altro occorra per illustrare i rapporti altimetrici e i caratteri architettonici dell'edificio rispetto alle costruzioni confinanti ed all'ambiente circostante (v. normativa di area);
 - 8) particolari in scala 1:20 o 1:10 delle facciate, con indicazione dei materiali e dei colori che si impiegano;
 - 9) caratteristiche della fognatura e punti di allacciamento ai collettori esterni; in assenza di questi, indicazione di come si intendono smaltire le acque luride e piovane e posizione delle opere relative;
 - 10) tabelle con i computi delle superfici relative al lotto, alle aree coperte e libere, della cubatura costruibile e costruita, delle aree a parcheggio e di quelle a verde privato, di quant'altro occorre per giudicare la rispondenza del progetto al presente regolamento.
- f) per le recinzioni
- 1) un estratto di mappa relativo all'area interessata con indicato lo sviluppo della recinzione, posizione e caratteristiche degli accessi. Sull'estratto stesso devono essere indicate le altezze massime e minime della recinzione rispetto al terreno recintato e a quelli

confinanti e, in ogni caso, in corrispondenza agli angoli o ai cambiamenti di direzione della recinzione stessa;

2) un prospetto e una sezione quotata in scala non inferiore a 1:20 con indicazione dei materiali;

g) per la collocazione di tende, insegne ecc.

1) disegni e fotografie atti ad individuare lo stato attuale delle opere;

2) prospetti e sezioni delle opere da eseguire in scala 1:20;

h) opere riguardanti fognature, acquedotti ecc.

1) breve relazione illustrativa;

2) planimetria generale in scala catastale della località con indicazione dell'opera;

3) profili in scala 1:500 dell'opera;

4) sezioni trasversali e altri particolari in scala non inferiore a 1:20;

i) per apertura di strade private

1) breve relazione illustrativa;

2) planimetria quotata della località in scala catastale con l'indicazione degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e della strada di progetto;

3) progetto planimetrico della strada in scala catastale con profili longitudinali e sezioni trasversali nelle scale idonee ad una chiara illustrazione delle opere che si intendono eseguire;

4) progetto delle eventuali opere d'arte in scala 1:100, oppure 1:200.

l) altri interventi

per altri interventi qui non esplicitamente ricordati, è richiesta la documentazione prevista dalle specifiche normative statali e regionali e quant'altro, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sia necessario per una chiara e completa comprensione delle opere in progetto.

3- Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia.

Per i progetti di opere che interessano immobili oggetto di particolari vincoli (ambientale, idrogeologico, ecc.), il richiedente deve presentare il nulla osta dell'Ente che sovrintende all'applicazione del vincolo, richiesto secondo le procedure previste dalle leggi di settore.

4- In ogni caso l'Amministrazione può richiedere, rispettando le modalità di legge, documentazione suppletiva per giungere ad una chiara comprensione ed individuazione dell'intervento previsto.

La decorrenza dei termini viene fissata dalla data di integrazione degli atti ed elaborati mancanti.

ART. 1.15 - CARATTERISTICHE E VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1- Si richiamano i disposti di:

- DPR 6/6/2001 n.380 e ss.mm., cap. II
- L.R.5/12/77 n.56 e ss.mm., artt. 49 e 50.

ART. 1.16 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ART.51 L.R. 56/77)

1- Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, *come sostituito dal DPR 380/01* e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 *e ss.mm.*, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

- 1) opere di urbanizzazione primaria
 - a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
 - b) sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
 - c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
 - d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
 - e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
 - f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
 - g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lett. b);
- 2) Opere di urbanizzazione secondaria
 - h) asili nido e scuole materne;
 - i) scuole dell'obbligo ed attrezzature relative;
 - l) scuole secondarie superiori ed attrezzature relative;
 - m) edifici per il culto;
 - n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
 - o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati.

- 3) Opere di urbanizzazione indotta
 - p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
 - q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
 - r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
 - s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunali;
 - t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 - u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

- v) manufatti occorrenti per arginatura e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

ART. 1.17 - INTERVENTI SOGGETTI A DIA

1- Si richiamano i disposti di:

- DPR 6/6/2001 n.380 e ss.mm., cap. III
- L.R.5/12/77 n.56 e ss.mm., art.56.

ART. 1.18 - ABITABILITA' ED USABILITA' DELLE COSTRUZIONI

1- Si richiamano i disposti di:

- DPR 6/6/2001 n.380 e ss.mm., titolo III

ART. 1.19 - VIGILANZA E SANZIONI

1- Si richiamano i disposti di:

- DPR 6/6/2001 n.380 e ss.mm., titolo IV
- L.R.5/12/77 n.56 e ss.mm., titolo VII

ART. 1.20 - CONTROLLO PARTECIPATIVO

- 1- Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'art.48 della L.R. 56/77, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenere copia integrale, previo deposito delle relative spese.
- 2- Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24.11.71 n.1199, sul rilascio dei permessi o sulle DIA presentate per modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso che ritenga in contrasto con le disposizioni di leggi o regolamenti; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionale e comunali.

ART. 1.21 - OPERE PUBBLICHE E DI URBANIZZAZIONE - PRESCRIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE

- 1- Le opere e gli interventi pubblici realizzati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti ai disposti del DPR 6/6/01 n.380 art.7. La realizzazione da parte di altri soggetti di opere d'interesse pubblico, opere di urbanizzazione o interventi su aree demaniali è disciplinata dalle altre norme del medesimo DPR.
- 2- Per gli edifici ed impianti pubblici o d'interesse pubblico possono essere esercitati i poteri di deroga, ai sensi dell'articolo 16 della legge 6.8.1967 n 765 e sempre con l'osservanza dell'art.3 della legge 21.12.1955 n.1357 e Circolare PGR 30/12/91 n.21/URE, salvi i diritti soggettivi dei terzi. L'autorizzazione alla deroga è accordata al Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.
- 3- Qualora l'edificio o l'impianto pubblico risulti in contrasto con le previsioni e disposizioni del presente PRG, dovranno essere attuate le procedure previste dalle Leggi vigenti per giungere alla dovuta conformità.
- 4- Tutte opere di urbanizzazione richiedenti reti di distribuzione o allacciamento (acquedotto,

fognatura, illuminazione, *corrente elettrica*, gas, telefono, ecc.) possono essere realizzate su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di area, senza altre limitazioni che quelle previste dalle specifiche normative di settore, previo eventuale titolo abilitativo edilizio se richiesto dalle norme vigenti e salvi i diritti dei terzi.

- 5- Egualmente tutti i manufatti riguardanti le reti di cui al Comma precedente, quali cabine, serbatoi, centraline, riduttori di pressione ecc. nonché tutte le strutture tecniche per l'accumulo, la conservazione e la distribuzione dell'energia (generatori, bomboloni, distributori carburante, ecc.) possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione e dalle normative di area, senza altre limitazioni che quelle previste dalle fasce di rispetto del PRG, dalle specifiche normative di settore, dalle norme del Codice Civile, previo eventuale titolo abilitativo edilizio se richiesto dalle norme vigenti e salvi i diritti dei terzi
- 6- Il Responsabile del Servizio, in sede di rilascio o verifica del titolo abilitativo potrà imporre, ove lo ritenga necessario, particolari norme a tutela dei valori ambientali o di documentati interessi collettivi. In particolare, potrà prevedere l'obbligo di rimozione o demolizione del manufatto a cura e spese del richiedente al termine della sua utilizzazione.

ART. 1.22 – NORME TRANSITORIE

- 1- Sino all'adeguamento del PRGC al PPR, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del Codice Beni Culturali, le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.

PARTE SECONDA - NORMA ESECUTIVA

ART. 2.1 - TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

- 1- Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari può eseguire attività che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale esclusivamente nei limiti e con le procedure previste dalle leggi vigenti e dalle presenti NdA.
- 2- Non è necessario titolo abilitativo edilizio esclusivamente per gli interventi enumerati all'art.48 comma 1 della LR 56/77 e ss. mm.

ART. 2.2 - MOVIMENTI DI TERRA

I movimenti di terra autorizzati nell'ambito della coltivazione di cave e torbiere, quelli relativi alla posa di linee elettriche e telefoniche, l'esecuzione di allacciamenti alle reti di servizio e gli altri simili interventi, che in forza delle disposizioni vigenti non prevedono permesso di costruire o DIA, sono subordinati alle sole disposizioni di settore.


Tutti gli altri movimenti terra finalizzati allo scavo di scoli e canali, la modifica delle quote naturali del terreno, dei pendii, del naturale scorrimento delle acque sono sempre subordinati alla denuncia di inizio attività o permesso di costruire, al rispetto delle normative di settore e, per quanto è possibile accertare, al rispetto dei diritti dei terzi.

A tale scopo le relative comunicazioni o domande devono essere adeguatamente documentate con relazioni, disegni e fotografie dello stato di fatto, di quello di progetto e degli obiettivi che si vogliono conseguire, come previsto dall'art. 1.16 delle presenti NdA.

ART. 2.3 - QUOTA DEI TERRENI RISPETTO AI CONFINANTI E ALLE STRADE

Eventuali movimenti di terra comunque destinati, oltre al Codice Civile devono rispettare le seguenti norme:

- 1) In nessun punto lungo il confine devono portare ad una differenza di quota maggiore di metri 2,00 rispetto alla quota naturale del terreno confinante (*fig.1*).
Se per effetto di precedenti interventi sul confine esiste già una differenza di quota, anche maggiore, la quota di riferimento sarà comunque quella del terreno naturale e le opere di trasformazione dovranno rispettare le norme dei muri controterra e le altre disposizioni delle presenti NdA.
- 2) In nessun punto dell'area di proprietà la quota del terreno sistemato deve risultare modificata di oltre 2,00 metri in più o in meno rispetto alla linea del terreno naturale, salvo il riempimento di buche e piccoli avvallamenti (*fig.3*).




- 3) I terreni a valle di una strada possono essere sopraelevati, fermo restando il rispetto del precedente punto 2, di non oltre 1,00 metri rispetto alla quota di mezzzeria della strada stessa su qualunque sezione perpendicolare all'asse stradale (fig.2) .
 - 4) Se la pendenza naturale del terreno è inferiore al 5%, i valori previsti ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono dimezzati.
 - 5) Le norme del presente articolo non sono vincolanti per la costruzione delle opere di pubblica utilità.
- 2- In ogni caso gli eventuali movimenti di terra dovranno essere eseguiti nel rispetto delle cautele e prescrizioni contenute nella relazione geologica tecnica con riferimento ai disposti del DM. 11/03/88

ART. 2.4 - MURI CONTROTERRA

- 1- La differenza di quota tra due fondi finiti può essere sistemata con muri controterra aventi un'altezza massima di metri 2,00 in ogni punto del confine rispetto al terreno a quota inferiore (fig. 1).

- 2- Se la differenza di quota è maggiore, il muro dovrà essere terrazzato in modo che il profilo del terreno sistemato risulti compreso entro un angolo a 45° (fig. 2).
- 3- Se il muro controterra costituisce basamento di una sovrastante recinzione, essa dovrà essere completamente a giorno per il tratto a quota maggiore di m 2,50 rispetto al terreno più basso e fatte salve le disposizioni dell'art. 2.8 delle presenti NdA.
- 4- Se la pendenza naturale del terreno è inferiore al 5%, i valori previsti ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono dimezzati.
- 5- Le norme del presente articolo non sono vincolanti per la costruzione delle opere di pubblica utilità.



ART. 2.5 - APERTURA DI NUOVE STRADE

- 1- Il territorio comunale è strutturato dalla seguente rete stradale:
 - a) SS 24, definibile di tipo B ai sensi del Dlg. 285/92, art. 2 e s.s.
 - b) S.P. 199, definibile di tipo C ai sensi del Dlg. citato
 - c) Strade comunali d'interesse locali, urbane ed extraurbane, definibili di tipo F ai sensi del Dlg citato
 - d) Strade vicinali, aperte al pubblico passaggio e assimilabili alle strade di tipo F ai sensi del Dlg. citato art.2, comma 6 punto D
 - e) Strade private di varie caratteristiche, non aperte al pubblico passaggio.
- 2- Il tracciato delle strade principali esistenti o in progetto è individuato dalle tavole del PRGC. Dimensioni e caratteristiche delle strade statali e provinciali sono stabilite dagli Enti gestori nei limiti di legge. Per le restanti strade di tipo F, quelle individuate con linea continua si intendono consolidate con le dimensioni già esistenti, quelle individuate con linea tratteggiata sono invece in progetto oppure oggetto di allargamento obbligatorio.
- 3- La larghezza indicata sulle cartografie è sempre riferita all'intera sede stradale, incluse le fasce laterali per fossi e banchine, secondo le indicazioni previste all'art. 2.6 delle presenti NdA.
- 4- Le strade di tipo F in progetto o in allargamento obbligatorio, per le quali non sia indicata la larghezza, dovranno essere proporzionate al carico urbanistico dell'area servita, al tipo di traffico ed alle asperità del terreno, nel rispetto dei seguenti criteri:

Strade di classe 1	Strade urbane od extraurbane portanti dello sviluppo comunale, dalle quali si dipartono altre strade, ciascuna a servizio di numerose abitazioni. Strade a servizio di aree industriale di riordino ed ampliamento.
Strade di classe 2	Strade a servizio di frazioni o gruppi di fabbricati con oltre 10.000 mc di volume residenziale, di aree artigianali di riordino, d'insediamenti produttivi isolati con meno di 600 mq di superficie di solaio ad uso industriale o commerciale.
Strade di classe 3	Strade a servizio di gruppi di fabbricati con volume compreso tra 1000 e 10000 mc o superficie di solaio produttivo inferiore a 200 mq. Strade principali in area montana
Strade di classe 4	Carreggiabili a servizio di fabbricati isolati non eccedenti complessivamente 1000 mc di volume residenziale. Strade vicinali di accesso ai fondi agricoli Strade in area montana per insediamenti fino a 10.000 mc.
Strade di classe 5	Tutti i tipi di strade e passaggi di larghezza inferiore a m. 3,50.

- 4- In assenza di specifica indicazione cartografica, le strade dovranno avere le dimensioni minime indicate al successivo art. 2.6; le strade di classe 4 e 5 essendo a corsia unica, dovranno prevedere almeno una piazzola d'incrocio ogni 150 metri di sviluppo.

- 5- La costruzione di strade di classe 1, 2 e 3 è subordinata alla conformità del PRG o alle procedure previste per le opere d'interesse pubblico; la costruzione di strade di classe 4 e 5 per consentire l'accesso ai fondi o ad edifici isolati è invece sempre possibile su progetto del proponente anche in assenza di specifica previsione cartografica, fermo il rispetto delle leggi vigenti.
- 6- Le nuove strade o gli ampliamenti delle strade esistenti si realizzeranno ordinariamente con l'arretramento dei frontisti dalla mezzzeria pari alla metà della larghezza della sede stradale, salvo che in sede di PRG o di progetto esecutivo della strada siano previste diverse soluzioni per adattare il percorso all'andamento del terreno o alla presenza di rilevanti preesistenze ed ostacoli. In ogni caso sarà compito dell'UTC fissare il filo stradale rispetto al quale dovranno misurarsi i rispettivi arretramenti di ampliamenti, ricostruzioni e nuove costruzioni di opere edilizie, nonché di piantagioni e movimenti terra, sempre nel rispetto dei limiti indicati dal vigente Nuovo Codice della Strada.
- 7- Modeste rettifiche degli allineamenti potranno essere consentite nei limiti e con le procedure previste all'art.2.6, comma 5, delle presenti NdA.
- 8- Egualmente, su iniziativa dei privati proprietari o del Sindaco, potranno essere concordati arretramenti non previsti o maggiori fino a m 5,00 di quanto indicato dalle cartografie, ove avessero ad evidenziarsi situazioni di grave disagio o pericolo.
- 9- In tutti i casi di apertura o allargamento di strade, se la dismissione non rientra nella quota gratuita prevista all'art. 2.25 delle presenti NdA, l'area stradale mantiene i parametri urbanistici del lotto al quale appartiene e sul quale può essere realizzata la cubatura conseguente, a condizione che l'area stradale venga contestualmente dismessa gratuitamente al Comune.
- 10- In sede di progetto esecutivo la Pubblica Amministrazione potrà rettificare il tracciato e le caratteristiche delle strade nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione vigente. Si precisa che modeste modifiche ai tracciati stradali contenute all'interno delle fasce di rispetto non costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente. Viceversa modifiche del tracciato stradale fuori dai limiti delle suddette fasce comportano l'adozione di una variante allo strumento urbanistico vigente, secondo le più idonee procedure vigenti.
- 11- In sede di redazione di PEC i lottizzanti possono concordare con il Comune rettifiche al tracciato delle strade previste dal PRG, limitatamente ai tratti interni al PEC.

ART. 2.6 - CARATTERISTICHE DELLE STRADE COMUNALI, DI USO PUBBLICO O VICINALI, DEI PASSAGGI PRIVATI.

- 1- La tabella inserita nel presente articolo stabilisce per i diversi tipi e classi di strade le larghezze minime delle sedi stradali e delle carreggiate, definite ai sensi dell'art. 3 della L. 285/92; essa riporta inoltre gli arretramenti previsti nelle diverse aree urbane e in quelle extraurbane per:
 - le siepi basse con altezza minore di m 1,00 o le semplici recinzioni in rete;
 - le recinzioni in muratura o comunque definitive o le siepi alte;
 - i fabbricati di qualunque tipo

il tutto come definito e previsto dall'art. 26 del DPR 495/92, come modificato con DPR 610/96 (Nuovo Codice della Strada).

Per le strade statali e provinciali sezioni ed arretramenti sono quelli stabiliti dall'Ente proprietario, con il richiamo delle leggi vigenti.

Per le strade di tipo F ed assimilate, le sezioni stradali e gli arretramenti, al fine di garantire le condizioni di edificabilità di cui all'art. 2.25 delle presenti NdA, sono rapportate alle classi delle strade definite al precedente art. 2.5 in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio (area extraurbana montana o di pianura), delle caratteristiche urbanistiche delle aree servite (aree storico ambientali, residenziali, industriali) e del loro carico urbanistico.

Le stesse norme si applicano dove la larghezza della sede stradale è indicata dalla cartografia di PRG

In sede di progetto esecutivo saranno definite le caratteristiche di banchine, scarpate, fossi, marciapiedi, che potranno utilizzare lo spazio residuo oltre la carreggiata o utilizzare spazi aggiuntivi, integrandosi con le aree a servizi adiacenti.

2. La larghezza della sede stradale ed i relativi arretramenti, evidenziati in tabella, potranno essere leggermente ridotti per tutta o parte dello sviluppo della strada esclusivamente per evitare ostacoli naturali o la demolizione di preesistenze di varia natura (recinzioni, muri controterra, fabbricati, spallette ecc.) quando la CIE valuti che il costo dell'intervento risulti sproporzionato al vantaggio conseguibile, oppure per rispettare allineamenti già definiti da progetti regolarmente approvati.
- 5- Le sezioni minime indicate sono comprensive di banchine pedonali, opere di massicciata e deflusso acque e la loro manomissione è sanzionata ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti. Quando sui terreni adiacenti vengano realizzati movimenti terra o recinzioni, il rilascio delle prescritte autorizzazioni sarà subordinato al mantenimento dei fossi o alla realizzazione delle necessarie canalizzazioni.
- 6- Le fasce di arretramento delle recinzioni nelle aree urbanizzate potranno essere utilizzate come aree a servizi per la realizzazione di percorsi pedonali, aiuole e parcheggi, nonché per la sistemazione delle aree di accesso ai passaggi carrai e quelle di stazionamento dei cassonetti e delle altre attrezzature stradali ed arredi urbani.
- 7- Le strade carreggiabili a fondo cieco devono terminare con una piazzola libera da ostacoli e possibilmente pianeggiante, di forma tale da poter essere circonscritta ad un cerchio di diametro doppio della larghezza della carreggiata, con minimo di m 7,00.

Tabella delle strade e delle loro caratteristiche minime

proprietà (Nota 1)	tipo, art.2 Cod.Str.	classe art.2.5 NdA	larghezza sede stradale		distanze fabbricati				distanza recinzione art.24 Dpr 610/96 (Nota 2)		distanza alberi art.24 Dpr 610/96		distanza siepi > 1m art.24 Dpr 610/96		distanza siepi < 1m art.24 Dpr 610/96	
			aree storiche e sature	altre aree	aree extraurb.	area storiche e sature	aree industr.	altre aree	aree extraurb.	altre aree	aree extraurb.	altre aree	aree extraurb.	altre aree	aree extraurb.	altre aree
Statali	B	--	--	secondo Ente	40	--	20	20	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente	secondo Ente
Provinciali	C	--	esist.	secondo Ente	30	esist.	10	10	secondo Ente min. 3 m.	a conf.	secondo Ente min. 6m.	Cod.Civ. min.3m	secondo Ente min. 3m.	Cod.Civ. min 1m	secondo Ente min. 1m	Cod.Civ. min 0,5m
Comunali	F	classe 1	esist.	10	20	esist.	10	6	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
	F	classe 2	esist.	8	20	esist.	10	6	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
	F	classe 3	esist.	7	20	esist.	10	6	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
	F	classe 4	esist.	3,5	20	esist.	10	6	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
	F	classe 5	esist.	<3,5	5	esist.	5	5	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
Vicinali	F	solo classe 4	esist.	3,5	10	esist.	10	6	3 (1)	a conf.	Cod.Civ. min. 3m		Cod.Civ. min 1m		Cod.Civ. min 0,5m	
Private (vedi art.2.25)	--	solo classe 5	esist.	<3,5	1,5	esist.	1,5	1,5	non ammesse verso la proprietà		min. m.3		min. m.1		min. m.0,5	

- (1) Per la S.S. non è individuata una traversa interna, come invece avviene per la Provinciale
- (2) Il valore indicato in parentesi è ammesso “per le recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo” (art 24, c.7 del Dpr 610/96)

- 8- La pendenza, i raggi di curvatura e le opere d'arte, chiaramente individuabili dal progetto, devono essere in relazione al tipo ed intensità del traffico previsto, alla conformazione ed alla natura dei terreni attraversati secondo i criteri della moderna tecnica stradale. Di norma la pendenza non dovrà superare il 15%.
- 9- Opportune cunette e canalizzazioni devono essere costruite per evitare disordini nello scorrimento delle acque superficiali e conseguenti erosioni del suolo; particolare cura dovrà essere posta nei punti di raccordo con le strade principali, ad evitare, con opportune opere, che acqua e fango defluiscano sulle strade stesse.

ART. 2.7 - LE RECINZIONI

- 1- È consentito recintare in tutto o in parte il proprio fondo nel rispetto delle seguenti norme.

A) Aree agricole.

L'altezza massima consentita è di metri 2,00 in ogni punto rispetto al fondo a quota maggiore, mentre rispetto al terreno a quota inferiore deve essere maggiorata dell'altezza degli eventuali muri controterra secondo le norme degli artt. 2.3 e 2.4 delle presenti Nda. Di conseguenza, in ogni punto essa dovrà essere completamente a giorno per il tratto a quota maggiore di m.2,50 rispetto al terreno più basso.

Sono consentite esclusivamente recinzioni di tipo rustico formate con pietre a secco, pali di legno, filo o rete metallica o plastica.

Non sono consentite recinzioni con basamento continuo in muratura o cls.

Le aree con destinazione agricola, che ospitino edifici ad uso abitativo o che risultino contigui alla restante parte della proprietà situata in area edificabile, possono essere recintate applicando la normativa prevista per le aree edificabili.

B) Aree edificabili.

L'altezza massima è di metri 2,00 in ogni punto rispetto al fondo a quota maggiore. Inoltre:

- verso le strade detta altezza potrà essere costruita da muro pieno per non più di 60 cm mentre la restante parte dovrà essere a giorno. La costruzione di muri pieni di maggiore altezza è consentita solo con funzione di muri controterra oppure in ricostruzione di recinzioni piene preesistenti, in ogni caso con altezza massima di m.2,00.
- Verso i confinanti l'altezza della recinzione deve essere maggiorata dell'altezza degli eventuali muri controterra secondo le norme degli artt. 2.3 e 2.4 delle presenti Nda. Di conseguenza, in ogni punto essa dovrà essere completamente a giorno per il tratto a quota maggiore di m.2,50 rispetto al terreno più basso.
- Nei cortili delle case a schiera o nei cortili chiusi da almeno tre lati dovrà comunque essere garantita un'area libera da recinzione od ostacoli di raggio non minore di metri 7,00.

- 2- Il Sindaco, anche su parere della CIE potrà imporre particolari caratteristiche od allineamenti della recinzione, in previsione di future sistemazioni stradali o a tutela d'interessi pubblici.
- 3- Le recinzioni, le siepi ecc. dovranno distare dalla sede stradale non meno di quanto previsto dal

Codice della Strada ovvero alla distanza maggiore prescritta dall'Ente gestore (vedi tab. 2.6).

- 4- Nel caso che tratti contermini di recinzioni (inclusi i passi carrai) risultino non allineati, essi dovranno essere raccordati con appositi smussi a 45°, opportunamente segnalati.

ART. 2.8 - ACCESSI CARRAI

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 46 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada) e ss. mm. (Dpr 610/96 art.36), con le precisazioni sottoelencate.
2. Ogni lotto può avere un unico accesso carraio di larghezza proporzionata al passaggio dei mezzi previsti, un secondo accesso è consentito per validi motivi a distanza, comunque, non minore di 20 metri dal primo, oppure da altra strada.
3. Nuovi accessi diretti dalla strada statale e dalla strada provinciale potranno essere consentiti solo quando la proprietà non disponga di altra possibilità di accesso; in tal caso le nuove aree edificabili dovranno prevedere la creazione di un unico accesso in comune, con eventuali strade di servizio esterne alla carreggiata, come previsto dall'art.28 della L.R.56/77.

4. l'arretramento minimo dei passaggi carrai è così stabilito:


	area extraurbana	area urbana
Strade statali	secondo Ente	secondo Ente
Strade provinciali	secondo Ente	m.4,5
Comunali classe 1 e 2	m.4,5	m.4,5
Comunali classe 3	m. 2,5	m 2,5
Altre strade	nessun arretramento obbl sist. altern.	nessun arretramento obbl sist. altern.

5. L'arretramento è misurato dal filo della carreggiata e potrà risultare anche maggiore se richiesto dall'Ente gestore della strada per particolari situazioni di pericolo, come ad esempio distanza inferiore a m.12 da curve cieche ed incroci, abituale accesso di mezzi pesanti, presenza di intenso traffico.
6. Il passo carraio su entrambi i lati dovrà presentare, rispetto al filo della carreggiata, un triangolo a 45° libero da ogni ostacolo visivo, inclusa la recinzione, ed essere realizzato nel tratto della recinzione più lontano da curve, angoli o incroci.
7. Le disposizioni dei precedenti non sono obbligatorie:
 - a) nelle "aree d'interesse storico ambientale"
 - b) nei casi in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi.
8. Nel caso 7 b) e più in generale nei casi quali la posizione dell'accesso risulti comunque pericolosa, il Sindaco potrà imporre l'adozione di sistemi automatici per l'apertura dei cancelli e la messa in opera di adeguati mezzi per garantire la visibilità e segnalare il movimento dei mezzi.

ART. 2.9 - BASSI FABBRICATI

- 1- I bassi fabbricati rispettano le norme sulle distanze previste ordinariamente dalle presenti N.d.A. nelle singole aree.

- 2- Essi possono essere edificati fino a confine verso le proprietà private quando, fatto salvo l'assenso del confinante per distanze minori di m.1,5, rispettano tutte le seguenti condizioni:
- a) si sviluppino in lunghezza su un solo lato del lotto di pertinenza;
 - b) siano coperti con tetti a una o due falde, aventi pendenza costante non maggiore del 40%, ovvero il tetto risulti completamente interrato e sistemato a giardino o terrazzo;
 - c) prospettino verso i confinanti con la fronte di altezza minore, ed eventualmente con le testate
 - d) l'altezza della fronte sul confine non superi i metri 3,00 rispetto ad entrambe le proprietà;
 - e) l'altezza degli eventuali timpani di testata non superi, sul confine, i metri 4,50 rispetto ad entrambe le proprietà
 - f) l'altezza dell'edificio nel punto più alto (colmo tetto o fronte con altezza maggiore) non superi i metri 4,50 rispetto al terreno di pertinenza;
 - g) siano destinati esclusivamente ad attività accessoria (garage, deposito);
- 2) Egualmente è consentito costruire bassi fabbricati a filo della recinzione, anche verso aree pubbliche e strade comunali, escluse quelle di classe 1, quando le recinzioni rispettino gli arretramenti previsti ai precedenti art. 2.6 e 2.9, ed inoltre tutte le seguenti condizioni:
- a) non sia previsto o prevedibile l'allargamento della strada o area pubblica
 - b) i bassi fabbricati si sviluppino in lunghezza su un solo lato della proprietà
 - c) siano esclusivamente destinati ad attività accessoria (garage, deposito)



- d) risultino completamente interrati rispetto all'area pubblica situata a monte e la copertura sia convenientemente sistemata a verde o terrazzo; in alternativa, quando l'area pubblica sia disposta a valle, la copertura risulti completamente interrata rispetto al fondo di pertinenza.

- e) non abbiano accesso diretto dall'area pubblica, salvo che tale accesso sia l'unico per l'intera proprietà; in tal caso esso dovrà risultare conforme alle norme dell'art. 2.9.

ART. 2.10 - FASCE DI PROTEZIONE STRADALE

- 1 Il Prg prevede fasce di protezione stradale (arretramenti dal filo stradale) ai sensi delle norme statali e regionali vigenti e in rapporto alle caratteristiche delle diverse aree urbanistiche.
I predetti arretramenti sono indicati dalla tabella dell'art.2.6 delle presenti N.d.A. Gli edifici dovranno trovarsi alla distanza maggiore tra quelli risultanti dall'applicazione contemporanea del presente articolo e di altre disposizioni delle presenti NdA, di norme regolamentari o leggi.
- 2 La fascia di protezione viene misurata dal ciglio o filo della sede stradale, comprensiva di cunetta o marciapiede ove previsti.
- 3- Le strisce di arretramento stradale mantengono gli indici edilizi della zona di cui fanno parte per tutto lo sviluppo della confrontanza.

A) Aree agricole (o extraurbane)

- 1- Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, recinzioni, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, e, ove occorra, parcheggi pubblici. In dette fasce a titolo precario, può essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante opportunamente intervallati nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti. Possono essere ubicati impianti e infrastrutture per la trasformazione e il trasporto di energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
Valgono in ogni caso le disposizioni del già citato D.P.R. 495/92.
- 2- Gli edifici rurali ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente sono autorizzati ad aumenti di volume fino al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.

B) Aree edificabili

- 1- Nelle fasce di arretramento stradale si applicano le stesse disposizioni descritte al precedente punto 1 per le aree agricole.
- 2- Nel caso che la distanza dei fabbricati preesistenti sia minore, è consentito procedere a modifiche della loro altezza secondo le norme di PRG, mentre eventuali ampliamenti planimetrici o ricostruzioni dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.
- 3- I bassi fabbricati possono giungere a confine nei casi consentiti dal precedente art. 2.10

ART. 2.11 - FASCE E ZONE DI RISPETTO

- 1- Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definita dal PRG ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamento di quelle esistenti, sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, oltretutto la

realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati o di colture arboree industriali.

Le zone di rispetto dei vecchi Cimitero del Capoluogo, di Novaretto e di Celle sono ridotte a 50 metri su tutti i lati ai sensi del D.M. 10205 del 8.4.1968 del Medico Provinciale.

2 -Le presenti NdA e le planimetrie del PRG determinano e individuano le seguenti fasce di rispetto:

- opere di presa dell'acquedotto m. 200,00
- fontana Sagnass come da D.G.R. n.35 – 20276 del 25/06/97

3- Nelle fasce di rispetto delle opere di presa degli acquedotti e delle sorgenti, sono vietate le nuove costruzioni, il deposito di materiali potenzialmente inquinanti, e si applicano le altre norme previste dalle disposizioni di tutela vigenti.

4- Le planimetrie di PRG individuano inoltre la linea ad alta pressione del metanodotto, alla quale si applica la fascia di rispetto di m.7,00 su entrambi i lati e la linea dell'elettrodotta da 132 Kvolt, alla quale si applicheranno le fasce di rispetto di prossima definizione regionale.

5- Le tavole di PRG non evidenziano la fascia di rispetto del metanodotto perché interamente compresa entro la fascia di rispetto della SS.24.

6- Nelle fasce di rispetto previste ai commi 1 e 2 possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione dei pubblici servizi, fermo il rispetto delle norme del Codice Civile e delle leggi di settore.

ART. 2.12 - SPONDE CORSI D'ACQUA

1- Lungo le sponde dei laghi naturali od artificiali, dei fiumi, dei torrenti, dei canali esistenti sono istituite le seguenti fasce di rispetto ai sensi dell'art.29 della L.R.56/77:

- m.100,00 per la Dora Riparia
- m.15,00 per il Rio Comba, il Rio Sessi ed affluenti, il Rio Castello, il Rio Pro Barbé, il Rio Calcinera, il Rio Bruttacosta.

Tali fasce comprendono quelle individuate ai sensi del R.D. n 523/1904 e dell'art.14 comma 7 delle NdA del PAI. La fascia ex art.29 non si applica entro gli abitati esistenti nei tratti protetti da adeguate opere di protezione.

Entro gli abitati esistenti, nei tratti protetti da adeguate opere di protezione, lungo i corsi d'acqua naturali anche non demaniali, dovrà essere applicata una fascia di rispetto di almeno 10 m da entrambi i cigli superiori delle sponde o dai manufatti di intubamento; mentre dovrà essere di almeno 5 m lungo i canali di derivazione.

Gli ambiti edificati compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono da considerarsi in classe IIIb4.

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, non sono ammessi ampliamenti in pianta della sagoma edilizia esistente e la realizzazione di edifici accessori (box, tettoie, ricoveri attrezzi, ecc...) ed è vietata l'installazione di qualunque tipo di deposito o l'accumulo anche occasionale di combustibili, materiali esplodenti o tossici.

ART. 2.13 - ALTRI VINCOLI PREVISTI DAL P.R.G

Oltre ai vincoli predetti, le cartografie del piano riportano i seguenti:

- a) Limite di area di tutela storico ambientale: entro tale limite sono vietati tutti gli interventi edificatori e di manomissione dell'ambiente e sono consentite esclusivamente opere di ricerca storica ed archeologica e conseguenti restauri. Gli interventi necessari allo svolgimento delle attività agricole, alla loro trasformazione e razionalizzazione, sempre esclusi gli interventi edificatori, possano essere autorizzati se non pregiudicano i valori ambientali.
- b) Limite di area di particolare interesse ambientale ai sensi del D.lgs 490/99 (ex L.431/85): entro tale limite si applica l'obbligo del nulla osta regionale, nelle forme e con le deleghe previste dalle leggi vigenti.
- c) Ai fini dell'applicazione di dette norme, si precisa che sono equiparate:
 - alle zone A le aree d'interesse storico ambientale;
le aree residenziali di ristrutturazione urbanistica;
 - alle zone B le aree residenziali sature di recente edificazione
le aree con intervento di conservazione del verde privato;

ART. 2.14 - ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ZONE BOSCADE

- 1- Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possono alterare l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, è condizionato al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
- 2- Nuove costruzioni sono vietate:
 - a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento, nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei territori.

ART. 2.15 - PRESCRIZIONI DI TUTELA IDROGEOLOGICA

- 1- Ai sensi delle vigenti disposizioni, il territorio comunale è suddiviso in aree a diversa pericolosità geomorfologica e con diversa idoneità all'utilizzazione urbanistica, sulla base degli approfonditi e dettagliati studi della Relazione Idrogeologica allegata alla presente Variante, nonché degli interventi pubblici di protezione del territorio.
In queste aree la possibilità di effettuare interventi edilizi trova **limitazioni direttamente proporzionali alla crescente pericolosità geomorfologia, fino a giungere, nelle situazioni di maggior rischio, al divieto di aumentare il "carico antropico"**.
Sono state quindi distinte tre classi principali di idoneità all'utilizzazione urbanistica, seguendo i dettami delle normative richiamate: classe II e classe III.

CLASSE II

Pericolosità geomorfologica: moderata.

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici.

Utilizzazione urbanistica: è subordinata all'adozione ed al rispetto di modesti

accorgimenti tecnici dettati dalle presenti Norme di Attuazione ispirate al D.M. 17/01/2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

In questa classe sono state riconosciute **tre sottoclassi**:

II A: settori stabilizzati sul fondovalle principale e sul conoide di deiezione del Torrente Sessi, in cui le situazioni di moderata pericolosità di norma non condizionano le scelte progettuali (realizzazione di modesti interventi, etc.).

Prescrizioni normative per i settori II A: rispetto del D.M. 17/01/2018, con particolare attenzione alla presenza delle torbe ed alla massima escursione della superficie piezometrica nei settori di fondovalle.

II B: settori di fondovalle subpianeggianti, o a dolce acclività sulle superfici dei conoidi, in cui le situazioni di moderata pericolosità potrebbero condizionare le scelte progettuali. Settori compresi all'interno della Q500 e della Fascia C del PAI.

Prescrizioni normative per i settori II B: valgono le prescrizioni previste per la sottoclasse II A; nel dettaglio specifico in sede di progettazione dovranno essere valutate le problematiche connesse alla presenza delle torbe, alla soggiacenza della falda ed ai ristagni per difficoltà di smaltimento di acque superficiali drenate dal versante.

È vietata la realizzazione di locali interrati.

II C: settori a media o medio-alta acclività al raccordo con il versante o sul versante, in cui le situazioni di moderata pericolosità possono condizionare il progetto (necessità di muri di contenimento, etc.).

Prescrizioni normative per i settori II C: valgono le prescrizioni previste per la sottoclasse II B; nel dettaglio specifico, inoltre, in sede di progettazione dovrà essere verificata la stabilità del versante per valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza sia del cantiere che del manufatto.

CLASSE III INDIFFERENZIATA

Pericolosità geomorfologica ed utilizzazione urbanistica: (A norma dell'art.6.1 della Nota Tecnica Esplicativa – dic. 1999) “Nell’ambito di estesi versanti montani o collinari non edificati o con presenza di isolati edifici può essere accettato l’uso di una Classe III indifferenziata. L’identificazione di eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II o Classe IIIb) può essere rinviata ad eventuali future varianti di piano in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati”.

Prescrizioni normative: sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in Classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la Classe III A.

Non è consentito realizzare ampliamenti in pianta degli edifici esistenti e vani interrati, fatte salve le norme definite per gli edifici riconducibili alla conduzione di attività agricole.

In queste aree, pertanto, sino all’approvazione di successive varianti, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti e ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b) Interventi ammessi sugli edifici sugli edifici residenziali esistenti per le abitazioni isolate che risultino comprese in questa classe, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, saranno ammessi interventi di: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria (senza incremento di unità immobiliari); 2) demolizione; 3) ampliamenti a tantum per adeguamenti igienico-funzionali fino a 25 mq (senza comportare ampliamenti della pianta dell’edificio), 4) restauro e risanamento conservativo (senza incremento di carico antropico). Ulteriori possibilità edificatorie che non comportano l’aumento del carico antropico potranno essere consentite a seguito di uno studio di compatibilità geomorfologica, comprensivo di indagini geologiche e geotecniche, e a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale di riduzione del rischio eventualmente individuate da tale studio.

Tali interventi sono ammessi entro i limiti previsti dalle norme urbanistiche per le aree agricole e purché non si configuri incremento del carico antropico (vedi art. 2.15bis lettera a).

Gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia - senza incremento di carico antropico -, saranno subordinati alla redazione di studi di compatibilità geomorfologia estesi all’area d’intervento e al suo intorno significativo, comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

c) Interventi riferiti alle attività agricole esistenti: in assenza di alternative praticabili, sarà possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connesse alla conduzione aziendale. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali, ma esclusivamente la ristrutturazione dei volumi preesistenti con le stesse limitazioni previste all'art.2.37 delle presenti NTA per le destinazioni residenziali in area agricola.

Per gli alpeggi esistenti, ove non già presente e non diversamente localizzabile, è ammessa la realizzazione di volumi residenziali destinati alla custodia, anche in ampliamento con un volume max di 100 mc.

Gli edifici di cui al punto c) dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche dirette di dettaglio.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Per tutti gli edifici comunque destinati: si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare ampliamenti di edifici esistenti o nuovi edifici in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

L'eventuale realizzazione di locali interrati di edifici esistenti è ammessa a seguito di specifiche indagini di dettaglio volte a individuare la presenza di rischio idrogeologico specifico ed a indicare le tecnologie costruttive da impiegare.

CLASSE III B

Pericolosità geomorfologica: elevata.

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Gli interventi edilizi ammessi *ante e post* gli interventi di riassetto territoriale sono descritti nelle pagine seguenti e schematizzati nella tabella A.

Prescrizioni normative generali per la Classe III B: valgono le prescrizioni previste per la Classe II. Per le ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche e gli interventi di completamento e nuovo impianto che comportano un aumento del carico antropico **la relazione geologico-tecnica** deve accertare la corretta realizzazione e manutenzione degli interventi di riassetto che hanno permesso l'eliminazione o la minimizzazione della pericolosità.

Completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione degli interventi di sistemazione da

parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate (punto 7.10 della N.T.E alla Circ. PGR 7/LAP). Tali interventi necessiteranno nel tempo di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria o di ulteriori opere di miglioramento qualora l'evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione.

Utilizzazione urbanistica e prescrizioni normative in assenza (ante) degli interventi di riassetto

In assenza di interventi di riassetto saranno consentiti interventi di: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria, 2) restauro e risanamento conservativo, 3) adeguamento igienico funzionale in misura non superiore al 20% del vol. res. netto esistente fino ad un massimo di 25 mq., ma senza comportare l'aumento in pianta dell'edificio esistente.

Interventi di ristrutturazione edilizia, completamento e nuovo impianto saranno ammessi solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, secondo quanto di seguito indicato per le singole sottoclassi di riferimento (IIIb2, IIIb3, IIIb4).

È vietata la realizzazione di locali interrati.

Pertanto, in assenza degli interventi di riassetto:

- a. **Non sono ammessi interventi che incrementano il carico antropico.**
- b. Per le **residenze civili**, gli interventi di trasformazione dell'esistente potranno essere attuati solo mediante il recupero dei volumi dei fabbricati preesistenti, inclusi rustici e sottotetti, purché ciò non comporti nuove ed autonome unità abitative (vedi successivo art. 2.15bis lettera a). Sono ammessi interventi di "adeguamento igienico funzionale" (UNA TANTUM), fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente. I piani interrati e seminterrati esistenti potranno essere utilizzati esclusivamente per destinazioni accessorie all'abitazione (autorimessa, lavanderia, sgombero, ecc. dove non c'è presenza continuativa di persone). All'interno delle classi IIIb2 e IIIb3 è ammessa la sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra dall'uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili, nel rispetto dei parametri edilizi indicati nelle tabelle riassuntive delle diverse aree normative. I piani terra possono essere utilizzati come locali accessori all'abitazione, ad esclusione delle aree soggette a pericolosità elevata (CAb1 e EbA).
- c. Per le **attività agricole, artigianali e produttive** sono comunque possibili gli interventi necessari al rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza sul lavoro, connessi ad esigenze delle attività in atto.
- d. *eliminato.*

- e. Per la **residenza rurale**, non sono ammessi nuovi edifici, ma esclusivamente il recupero dei volumi preesistenti con le stesse limitazioni previste all'art.2.37 per le destinazioni residenziali in area agricola. All'interno delle classi IIIb2 e IIIb3 è ammessa la sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra dall'uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili, nel rispetto dei parametri edilizi indicati nelle tabelle riassuntive delle diverse aree normative. I piani terra possono essere utilizzati come locali accessori all'abitazione.

La realizzazione di nuove costruzioni connesse alle attività agricole è consentita solo a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale previsti e solo in classe IIIb2.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

- f. L'esecuzione o il rifacimento di **recinzioni e muri di contenimento** potranno essere concessi solo a seguito di presentazione di uno studio di compatibilità geomorfologia comprensivo di indagini geologica e litotecnica secondo le normative in vigore, mirato a definire localmente le condizioni di pericolosità e a prescrivere gli accorgimenti atti allo loro mitigazione; nel caso delle recinzioni, detto studio dovrà inoltre accertare che il manufatto non comporti eventuale significativo ostacolo al deflusso delle acque e dovrà essere accompagnato dalla rinuncia da parte del richiedente al risarcimento in caso di danno.
- g. È inoltre consentita la costruzione di fabbricati accessori e pertinenziali (box, tettoie, ricoveri attrezzi, ecc...) nei limiti delle norme urbanistiche di area e delle condizioni di edificabilità di cui al successivo art. 2.25, ad esclusione delle aree di conoide attivo non protetto, di frana attiva e nelle aree soggette a esondazioni e dissesti di carattere torrentizio a pericolosità elevata e molto elevata.

Utilizzazione urbanistica e prescrizioni normative a seguito degli interventi di riassetto

Nella classe **IIIb** sono state riconosciute **tre sottoclassi** che si attivano in conseguenza dell'esecuzione degli interventi di riassetto:

Sottoclasse IIIb2: a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di riassetto sarà consentito l'incremento di carico antropico (vedi successivo art. 2.15bis lettera c). Saranno quindi ammessi tutti gli interventi di interventi edilizi di cui all'art. 1.5 delle presenti norme nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 2.15bis lettera c), e nel rispetto delle norme urbanistiche di area e delle condizioni di edificabilità di cui al successivo art. 2.25.

Devono essere costantemente verificate la funzionalità e l'efficacia delle opere di difesa realizzate. Gli interventi sopra consentiti, fatta salva la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (senza demolizione e ricostruzione), potranno essere concessi solo a seguito di presentazione di uno studio di compatibilità geomorfologia comprensivo di

indagini geologica e litotecnica secondo le normative in vigore, mirato a definire localmente le condizioni di pericolosità e a prescrivere gli accorgimenti atti allo loro mitigazione; nel caso di esecuzione o rifacimento di muri di recinzione o contenimento, detto studio dovrà inoltre accertare che il manufatto non comporti eventuale significativo ostacolo al deflusso delle acque, oltre a che non comporti il convogliamento delle stesse a danno di proprietà limitrofe. Tale studio dovrà essere accompagnato dalla rinuncia da parte del richiedente al risarcimento in caso di danno e/o dalla stipula di adeguata assicurazione a copertura integrale dei danni.

Sottoclasse IIIb3: a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di riassetto sarà consentito solo un modesto incremento del carico antropico (vedi successivo art. 2.15bis lettera b). Saranno quindi ammessi i seguenti interventi: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) restauro e risanamento conservativo; 3) ristrutturazione edilizia; 4) completamento.

Il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli) è ammesso solo a seguito del procedimento di cui al paragrafo 6, lettera c), della parte I dell'Allegato A alla DGR n. 64 – 7417 del 7/04/2014”.

Gli interventi di completamento sono ammessi limitatamente all'ampliamento di edifici esistenti nella misura max di un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non devono costituire una nuova unità abitativa.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi anche con eventuali ampliamenti purché non superiori al 20% del volume con un massimo di 200 mc.

I piani interrati e seminterrati esistenti potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso non abitativo e per attività dove non sia prevista la presenza continuativa di persone.

Tutti gli interventi ammessi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 2.15bis lettera b), e rispettare le norme urbanistiche di area e le condizioni di edificabilità di cui al successivo art. 2.25.

Sottoclasse IIIb4: anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non saranno ammessi interventi che comportino incremento del carico antropico (vedi successivo art. 2.15bis lettera a.). Saranno quindi ammessi i seguenti interventi edilizi: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) restauro e risanamento conservativo.

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso verso destinazioni accessorie all'abitazione in misura non superiore al 50% del volume residenziale netto preesistente e comunque non superiore a 60 mc. netti, purché finalizzato esclusivamente al miglioramento funzionale delle unità immobiliari esistenti e quindi senza aumento del carico antropico.

Non sarà possibile il frazionamento delle unità immobiliari esistenti con aumento del numero delle unità abitative o produttive preesistenti

I piani interrati e seminterrati esistenti potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso non abitativo e per attività dove non sia prevista la presenza continuativa di persone.

Per le eventuali attività agricole, artigianali e produttive sono comunque possibili gli interventi sono comunque ammessi gli interventi necessari al rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza sul lavoro, connessi ad esigenze delle attività in atto.

Tutti gli interventi ammessi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 2.15bis lettera a), e rispettare le norme urbanistiche di area e le condizioni di edificabilità di cui al successivo art. 2.25.

CLASSE III A

Pericolosità geomorfologica: elevata.

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Le sottoclassi IIIA1, IIIA2, IIIA3a, richiamate negli elaborati geologici, hanno valore puramente conoscitivo rispetto al tipo di dissesto che genera la pericolosità, ma non richiedono prescrizioni normative specifiche.

Gli ambiti compresi all'interno della fascia fluviale A e della fascia fluviale B vigenti sono soggetti ai vincoli delle Norme di attuazione del PAI (artt. 29, 30 e 39 delle NdA del PAI).

Utilizzazione urbanistica: aree inidonee a nuovi insediamenti.

In queste aree sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti e ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;

b) Interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici residenziali esistenti. Con riferimento a quanto contenuto nell'art. 6.2 delle N.T.E. alla Circ.P.G.R. 7/LAP, per le abitazioni che risultino, anche solo parzialmente, comprese in questa classe, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono ammessi i seguenti interventi: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria (senza incremento di unità immobiliari); 2) demolizione; 3) ampliamenti *un tantum* per adeguamenti igienico-funzionali fino ad un max. di 25 mq (senza comportare ampliamenti della pianta dell'edificio), 4) restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso vs. residenziale).

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento – senza incremento di carico antropico - sono subordinati alla redazione di studi di compatibilità geomorfologia estesi all'area d'intervento e al suo intorno significativo, comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli interventi di riassetto territoriale eventualmente necessari per la riduzione del rischio.

Non è consentito realizzare ampliamenti in pianta degli edifici esistenti e vani interrati, fatte salve le norme definite per gli edifici riconducibili alla conduzione di attività agricole di cui al successivo punto c)

Tutti gli interventi ammessi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 2.15bis lettera a), e rispettare le norme urbanistiche di area e le condizioni di edificabilità di cui al successivo art. 2.25.

c) Interventi riferiti alle attività agricole esistenti: in assenza di alternative praticabili, sarà possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connesse alla conduzione aziendale.

d) Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici per la residenza rurale, ma esclusivamente la ristrutturazione dei volumi preesistenti, con le stesse limitazioni previste per le destinazioni residenziali.

Gli edifici dei precedenti **punti d) ed e)** dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 17/01/2018. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Per tutti gli edifici esistenti comunque destinati:

sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e demolizione

Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare nuovi edifici ed ampliamenti in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

È vietata la realizzazione di locali interrati.

Aspetti prescrittivi di carattere generale

- 1) Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- 2) Nei Territori inseriti in fascia B, in accordo con quanto previsto all'art. 39 delle norme di attuazione del PAI, sono consentite:
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze

- rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- 3) Raccolta e corretto smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto, o nella rete fognaria o in impluvi naturali atti a riceverle (fossi scolatori). Negli atti progettuali, funzionali alle nuove edificazioni, dovranno essere chiaramente specificate le metodologie di smaltimento delle acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché esattamente indicato l'elemento recettore.
- 4) Tutti gli interventi dovranno osservare quanto prescritto al comma 3 dell'art. 1.7 della parte II dell'Allegato A della DGR n. 64-7417 del 7/04/2014, in termini di invarianza idraulica.
- 5) I corsi d'acqua non dovranno subire intubamenti di sorta, restringimenti di alveo e rettifiche del loro naturale percorso; gli attraversamenti non dovranno produrre restringimenti della sezione di deflusso. In relazione agli impluvi minori, qualora fosse assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie metalliche rimovibili (tali da consentire un'agevole ispezione e pulizia) e, ove occorra, transitabili.
- 6) Per quanto concerne la determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, si dovrà fare riferimento all'art. 96, lettera f) del T.U. approvato con R D 25 luglio 1904 n. 523, alle precisazioni espresse nella Circolare P.G.R. 8 ottobre 1998 n. 14/LAP/PET. Entro gli abitati esistenti, nei tratti protetti da adeguate opere di protezione, lungo i corsi d'acqua naturali anche non demaniali, dovrà essere applicata una fascia di rispetto di almeno 10 m da entrambi i cigli superiori delle sponde o dai manufatti di intubamento; mentre dovrà essere di almeno 5 m lungo i canali di derivazione. Gli ambiti edificati compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono da considerarsi in classe IIIb4. All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, non sono ammessi ampliamenti in pianta della sagoma edilizia esistente e la realizzazione di edifici accessori (box, tettoie, ricoveri attrezzi, ecc...) ed è vietata l'installazione di qualunque tipo di deposito o l'accumulo anche occasionale di combustibili, materiali esplosivi o tossici.
- 7) La realizzazione di locali interrati, ove consentita, dovrà essere preceduta da specifici

accertamenti sulla presenza di circolazioni idriche sotterranee e del locale livello di massima escursione della falda, determinato in un arco di tempo idoneo a identificare le oscillazioni relative ai periodi di minima e massima alimentazione.

- 8) Gli edifici di nuova costruzione dovranno mantenere una distanza minima di sicurezza di almeno 5 metri dall'orlo delle scarpate di altezza fino a 2 metri, e almeno 10 metri dall'orlo di scarpate morfologiche o di erosione di altezza superiore a tale valore.
- 9) Divieto assoluto di scarico di rifiuti sulle fasce spondali dei corsi d'acqua, ivi compresi materiali inerti provenienti da scavi e/o demolizioni edili e rifiuti vegetali derivanti da lavorazioni agrarie, manutenzione di parchi e giardini pubblici, sfalci ecc. Divieto assoluto di deposito, anche temporaneo, di materiali in alveo (terreni di riporto, macerie, rifiuti, legname e ramaglie). In relazione alla possibilità di riduzione delle sezioni di deflusso per la presenza di materiali di varia provenienza e natura, è necessario prevedere interventi di ispezione ed eventuale rimozione dei materiali depositatisi nell'alveo dei corsi d'acqua, da effettuarsi con cadenza periodica ed in ogni caso ogni qualvolta se ne determini la necessità.
- 10) Monitoraggio delle opere di difesa spondale: laddove siano presenti scogliere, argini, briglie o altre opere finalizzate alla difesa di aree edificate, si dovrà provvedere ad una loro periodica ispezione al fine di accertare il persistere delle condizioni di efficienza, evidenziando eventuali fenomeni di sottoscalzamento o sovralluvionamento, lesioni, innalzamento della quota di fondo alveo, ed in generale il venir meno delle condizioni idrauliche, morfologiche e geometriche che hanno determinato le scelte progettuali.
- 11) Tutte le opere idrauliche dovranno essere compatibili con un quadro generale di riassetto di area vasta; a tal fine non potrà essere ammessa la realizzazione di interventi (difese spondali o regimazioni di fondo di singoli tratti di corsi d'acqua), in mancanza di adeguati studi geoidrologici, idraulici e di dinamica fluviale, attraverso i quali sia possibile attestare che le opere in progetto non recano peggioramento delle condizioni al contorno.
- 12) Nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 17/01/18 dovranno essere determinate, sulla base di prove dirette, le caratteristiche geologico-tecniche del sito.
- 13) Nel caso di nuovi interventi costruttivi su particelle poste a cavallo fra una classe II e una classe III, le porzioni eventualmente ricadenti nella classe di più elevata pericolosità geologica, dovranno comunque essere mantenute inedificate, ed adibite a verde, aree di sosta o manovra, ecc. In tutti i casi gli edifici dovranno essere ubicati nella porzione del lotto più distante dai corsi d'acqua o dal versante.
- 14) Il ricorso all'innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di eventi di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti.

- 15) Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile in special modo per le aree ricadenti nelle fasce A, B e C del P.A.I. che specialmente nel caso di eventi alluvionali ingenti, dovrà prevedere:
- la possibilità di evacuazione delle aree abitate inserite nelle classi di rischio IIIA e IIIB;
 - la possibilità di consentire l'accesso attraverso percorsi alternativi per le località eventualmente isolate a causa dell'interruzione della viabilità in corrispondenza di ponti e altre opere di attraversamento;
 - il divieto di transito per i mezzi privati su tutte le strade che conducano ad aree disabitate o non abitate nel periodo in cui si verifica l'evento alluvionale;
 - la possibilità di ripristinare, in tempi ragionevoli ed in via provvisoria, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. Il piano dovrebbe comunque prevedere almeno una prima fase di pre-allertamento degli organi deputati al soccorso e alla pubblica sicurezza, ed una seconda di pre-allertamento della popolazione, da applicarsi sulla base del superamento di una soglia critica nell'evolversi delle precipitazioni (ciò dovrà avvenire a seguito di specifici contatti con i Servizi Tecnici regionali e la Prefettura competente).
- 16) Rispetto della normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva e in particolare della L.R. 17/11/2016 n. 23.
- 17) Rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 152 del 11/05/1999 e della L.R. 26/03/1990 n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni per la richiesta di realizzazione di impianti di smaltimento liquami nel suolo e nel sottosuolo (es. sub-irrigazioni associate a fosse Imhoff o scarichi derivanti da piccoli impianti di depurazione).
- 18) Rispetto delle disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e del D.PG.R. 15/R del 11/12/2006 “Disciplina delle aree di salvaguardia destinate al consumo umano”.
- 19) Rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 30/04/96 n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) ed alla DGR n. 10/R e smi “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” per l'autorizzazione alla captazione delle acque sotterranee (pozzi e risorgenze).
- 20) Rispetto delle norme disposte dalla L. 5/1/1994 n.37 concernenti la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche.
- 21) Rispetto di tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico contenute nella L.R. 56/77 e sue successive modifiche e integrazioni.
- 22) Riguardo alle infrastrutture lineari o a rete di interesse pubblico e le relative opere accessorie in zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata e non altrimenti localizzabili il riferimento è rappresentato dalla DGR 18-2555 del 09/12/2015. Nello specifico potranno

essere ammessi i sottospecificati interventi, i cui progetti dovranno essere redatti sulla base di approfonditi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici, che definiscano gli eventuali accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza propria dell'opera e del contesto territoriale nel quale essa verrà inserita, senza che ciò comporti un aggravamento della preesistente situazione di pericolosità e nel caso di opere di attraversamento stradale e ferroviario dei corsi d'acqua le stesse dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso "a rive piene" misurata a monte non sia in alcun modo ridotta, a prescindere dalle verifiche di portata:

- le opere previste dal Piano Territoriale;
- le opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione (opere di riassetto della rete idrica superficiale, pozzi ecc.);
- opere attinenti ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- collegamenti viari;
- attraversamenti di corsi d'acqua.

23) Per le aree soggette a dissesto si dovrà provvedere a:

- a) Informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza.
- b) Inserire nel certificato di destinazione urbanistica i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto.
- c) Richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

24) Corsi d'acqua:

- a) gli attraversamenti pubblici e privati, oggetto delle verifiche idrauliche, che presentano un franco di sicurezza calcolato su una portata $T_r = 200$ anni inferiore al termine di 1,5 m (rif. paragrafo 5.1.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. in data 17/01/2018), devono essere sottoposti per ragioni di sicurezza a specifiche misure di protezione civile, che vanno definite prendendo spunto dal paragrafo 3.3.2 della Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvata con DCI n° 2 del 11/05/1999 e s.m.i., previo coinvolgimento del proprietario, e calibrate tenendo anche conto delle situazioni maggiormente critiche che si possono verificare quali un deflusso "in pressione" o il sormonto dell'opera stessa;

- b) sono da sottoporre a controllo frequente gli imbocchi dei tratti tombati di corso d'acqua, particolarmente quelli sul Rio Calcinera e sul Rio Pra Barbé ubicati nei pressi dell'apice di conoide; i tratti tombati dei corsi d'acqua devono essere inseriti nei programmi di manutenzione ordinaria del territorio, a cura del Comune, cui spetta il compito di sentire i proprietari dei terreni interessati dalla tombatura per un loro ragionevole coinvolgimento. In generale, il Comune deve porre in essere le periodiche attività di monitoraggio e manutenzione del territorio indicate nel cronoprogramma.

ART. 2.15bis – DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO E DETERMINAZIONE DEL SUO INCREMENTO (ex D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417)

a. Non costituisce incremento di carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.), ad esclusione delle aree soggette a pericolosità elevata (CAb1 e EbA);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 2.15 delle presenti NTA;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale” (UNA TANTUM), fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra dall'uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili. I piani terra possono essere utilizzati come locali accessori (vedi punto 1.);
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 16/2018 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso non residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso, previ approfondimenti di carattere edilizio ed eventualmente strutturale di cui al punto 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla DGR 64 – 7417 del 7/04/2014, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d'intervento e cambi di destinazione d'uso ammessi rispetto a quelli riportati nella successiva Tabella 1 e nella relazione tecnica dello studio geologico. Tale possibilità non è prevista per la classe di pericolosità IIIB4 in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione, non è possibile alcun incremento del carico antropico.

3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), previ approfondimenti di carattere edilizio ed eventualmente strutturale di cui al punto 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla DGR 64 – 7417 del 7/04/2014, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d'intervento e cambi di destinazione d'uso ammessi rispetto a quelli riportati nella Tabella 1 e nella relazione tecnica dello studio geologico. Tale possibilità non è prevista per la classe di pericolosità IIIB4 in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione, non è possibile alcun incremento del carico antropico.

4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;

5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;

6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della L.R. 20/09, ovvero gli interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, non deve superare i 1.200 metri cubi.

c. Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;

2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;

3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 della precedente lettera b.;

4. gli interventi di cui agli articoli 4 della L.R. 20/09, ovvero

- Per gli edifici a destinazione residenziale: interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici;
- per i fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva e direzionale, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL o l'indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura: realizzazione di soppalchi, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente. È altresì consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL esistente, fino a un incremento massimo consentito di 2.000 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
- Per gli edifici a destinazione turistico ricettiva, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge: interventi di ampliamento nella misura del 20 per cento della SUL esistente fino ad un incremento massimo di 1.500 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, anche tramite la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente. In tali edifici, inoltre, è possibile recuperare la volumetria del sottotetto esistente nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti per tale destinazione d'uso.

Tabella A - La Tabella seguente riporta gli interventi edilizi massimi consentiti per la destinazione residenziale già descritti. La stessa tabella può essere presa a riferimento per quanto riguarda le altre destinazioni d'uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, ecc.). Sono fatte salve le prescrizioni di maggior dettaglio contenute nel presente articolo.

INTERVENTI (ex PRGC)	IIIb2		IIIb3		IIIb4	
	A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria	X	X	X	X	X	X
Manutenzione straordinaria	X	X	X	X	X	X
Restauro e risanamento conservativo	X Senza cambio destina- zione d'uso	X	X Senza cambio destina- zione d'uso	X		X Senza cambio de- stinazione d'uso
Adeguamento igienico funzio- nale/UNA TANTUM	X max 25 mq	X	X max 25 mq	X max 25 mq	X max 25 mq	X
Ristrutturazione edilizia		X		X subordinatamente al positivo esito di indagini integrative ove pre- scritte*		
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della LR 16/2018	X no nuove unità abitative	X	X no nuove unità abitative	X		X no nuove unità abitative
Ampliamento edifici esistenti in so- praelevazione	X solo per problemi idraulici con dismissione P.T.	X	X solo per problemi idrau- lici con dismissione P.T.	X max 20% o 200 mc; no nuove unità abitative		X no nuove unità abitative

INTERVENTI (ex PRGC)	IIIb2		IIIb3		IIIb4	
	A	P	A	P	A	P
Ampliamento edifici esistenti in pianta		X		X max 20% o 200 mc; no nuove unità abitative		
Demolizione	X	X	X	X	X	X
Sostituzione edilizia		X		X ampliamenti max 20% o 200 mc		
Completamento e nuovo impianto		X				
Ristrutturazione urbanistica		X				
Cambio di destinazione d'uso con incremento di carico antropico		X		X subordinatamente al positivo esito di indagini integrative *		
Cambio di destinazione d'uso senza incremento di carico antropico		X		X		X
Note: X: intervento ammesso A: prima (ante) della realizzazione delle opere di riassetto territoriale P: dopo (post) la realizzazione delle opere di riassetto territoriale * approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/04/2014						

Nota bene: gli interventi di riassetto territoriale possono essere realizzati dall'Ente pubblico oppure da uno o più soggetti privati, purché l'approvazione del progetto sia di competenza dell'Ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità (cfr. Nota Tecnica esplicativa circolare Regionale 7/LAP, punto 7.7)

ART. 2.16 – OPERE D'INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1- Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di tutela idrogeologica, possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per la fornitura di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.

ART. 2.17 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

1- Le molteplici destinazioni d'uso riscontrabili nella realtà devono essere ricondotte alle sottolencate classi, che raggruppano destinati affini:

Classe A

- A1- Abitazioni civili o turistiche in area agricola
- A2- Abitazioni agricole in area residenziale
- A3- Abitazioni civili ed uffici
- A4- Abitazioni turistiche
- A5- Alberghi, pensioni, residenze collettive di qualunque tipo
- A6- Negozi e laboratori per la cessione diretta di servizi al pubblico con Slp *fino a mq 150*
- A7- Abitazione di altro tipo

Classe T

- T1- Tettoie aperte
- T2- Depositi chiusi e garage in area residenziale
- T3- Altri edifici autonomi accessori della residenza, inclusi quelli destinati alla gestione dei giardini e delle aree di pertinenza

Classe C

- C1- Esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq
- C2- Strutture commerciali ammesse in addensamenti commerciali A.1, come definite al successivo art.2.26 bis.
- C3- Strutture commerciali ammesse in localizzazioni commerciali L.2, come definite al successivo art.2.26 bis.
- C4 Tettoie aperte accessorie delle destinazioni commerciali ammesse.

Classe D

- D1- Locali per attività produttive nocive o moleste non compatibili con la residenza, qualunque sia la loro dimensione
- D2- Locali per attività produttive e attività collegate senza limitazioni della superficie lorda di

solaio

D3- Tettoie aperte accessorie produttive

D4- Altre strutture destinate ad attività produttive di tipo D1 e D2

Classe E

E1- Abitazioni rurali in area agricola

E2 - Stalle e ricoveri animali

E3- Silos e fienili

E4- Tettoie aperte in area agricola

E5- Concimaie

E6- Altre strutture agricole

E7- I precedenti quando abbiano carattere di allevamento intensivo

2 - Su tutti gli edifici situati all'interno delle aree urbanizzate, le cartografie di piano indicano con la lettera corrispondente la classe di destinazione prevista.

Tutti i cambiamenti di destinazione d'uso dalla classe in atto a quella consentita dal PRG e tutti i cambiamenti da una sottoclasse all'altra sono soggetti a preventiva autorizzazione del *Responsabile del Servizio* o ad eventuale concessione onerosa secondo la legislazione vigente.

3- Gli edifici con destinazione accessoria possono essere ristrutturati con destinazione A o per l'ampliamento dell'edificio principale, anche se non specificamente destinati a tale scopo dalla cartografia, a condizione che risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'edificio da recuperare deve essere in muratura ed avere caratteristiche dimensionali, tipologiche e statiche coerenti con l'intervento di recupero; baracche, tettoie precarie o fabbricati similari, anche se condonati, potranno essere recuperati solo con destinazione accessoria e comunque nel rispetto delle norme igienico - edilizie e di distanza tra fabbricati;
- la destinazione d'uso proposta rientri tra quelle previste per l'edificio principale o per l'area di piano;
- l'intervento soddisfi, nell'ambito della proprietà, alle norme sui parcheggi privati;
- il fabbricato risultante non abbia unica esposizione a nord, ma goda di buona esposizione e soleggiamento; tale condizione s'intende rispettata quando almeno il 50% della S.l.p. residenziale goda di illuminazione proveniente da vedute non esposte a nord, che rispettino la distanza minima di m.10,00 dagli edifici antistanti o di m.5,00 dai confini, o prospettino su strada aperta al pubblico passaggio.
- siano rispettate le condizioni generali di edificabilità previste all'art. 2.24 e 2.25.

4 - Le destinazioni in atto situate in edifici per le quali è prevista destinazione diversa o in aree nelle quali quella destinazione non sia ammessa possono essere conservate anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura, ma devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la molestia e il danno alla

comunità. Il Sindaco potrà disporre la chiusura o l'allontanamento entro un congruo periodo di tempo delle destinazioni o attività che non adottino le precauzioni dovute o risultino comunque moleste e nocive, o siano allocate in locali antigienici, inidonei o impropri.

ART. 2.17 bis – EDIFICI CONDONATI

- 1- Gli edifici condonati non possono essere oggetto d'interventi eccedenti la manutenzione ordinaria fino a quando la pratica di condono non sia formalmente definita.
- 2- Gli edifici con condono definito s'intendono inseriti nelle cartografie di PRG e sono soggetti alle stesse norme degli edifici esistenti con le seguenti precisazioni:
 - a) se l'intervento condonato comprende un aumento di cubatura, esso sostituirà l'incremento una tantum per adeguamento igienico, che s'intenderà perciò già attuato e non ripetibile;
 - b) se l'intervento condonato risulta in contrasto con le previsioni del PRG vigente o con altre disposizioni di legge e regolamenti, esso può essere oggetto di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione rivolti a migliorare anche sostanzialmente la qualità edilizia e la fruibilità della parte condonata a condizione che:
 - essa mantenga rigorosamente posizione, sagoma e destinazioni d'uso in atto
 - le migliorie non prefigurino un cambio di destinazione (ad esempio da tettoia ad abitazione).

ART. 2.18 - DISTANZE TRA I FABBRICATI E DAI CONFINI

A) Nelle aree d'interesse storico ambientale

- 1- In tutti i tipi d'intervento consentiti le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e egualmente dicasi delle distanze verso i confini.

In assenza di edifici sul lotto adiacente, si applicano le norme del Codice Civile.

B) Altre aree edificabili escluse le aree agricole

- 1 Considerato che in tutto il territorio comunale non sono ammessi edifici con altezza maggiore di 10 metri, è previsto in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; *nelle zone C* la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12,00.
- 2- Di conseguenza la distanza dai confini è fissata in metri 5, salvo che il confinante non s'impegni a compensare la distanza mancante con eguale arretramento, oppure gli edifici siano costruiti in aderenza.
- 3- Le predette distanze sono ridotte a 5 metri da pareti finestrate e a 0 metri dal confine per i bassi fabbricati di cui all'art. 2.10 delle presenti NdA

C) Zone agricole

- 1- Valgono le norme del precedente punto B) con le seguenti precisazioni e modifiche:
 - tutti gli edifici con destinazione non residenziale, tettoie, bassi fabbricati e depositi inclusi, devono distare non meno di 10 metri dai confini e dai fabbricati residenziali anche della stessa proprietà;

- nel caso che la costruzione del fabbricato sia richiesta da un agricoltore a titolo principale già attivo e residente in Caprie, per potenziare l'azienda, la distanza dai confini può essere ridotta a m 5,00 per E1, E3 ed E4 e fino al confine per i bassi fabbricati come previsto all'art.2.10; tali distanze ridotte si applicano anche agli ampliamenti ed alle pertinenze di edifici con destinazione non agricola, purché legittimamente esistenti, ed agli interventi di recupero degli edifici agricoli abbandonati.
- la distanza dalla parete finestrata di un edificio di abitazione, anche sulla stessa proprietà, non può essere inferiore a m.10
- le concimaie (E5) devono destare almeno 25,00 metri dai confini e dagli edifici residenziali anche della stessa proprietà,
- gli eventuali allevamenti di tipo industriale e gli alpeggi devono inoltre distare almeno 200 metri da edifici dissimili di altra proprietà e dalle aree a destinazione non agricola.

ART. 2.19 - ALTEZZE AMMESSE

A) Aree d'interesse storico ambientale

1- L'altezza di ciascuna fronte degli edifici, definita ai sensi dell'art.13 del Regolamento Edilizio, non può superare il maggiore tra i seguenti valori:

- l'altezza preesistente come documentata inequivocabilmente con rilievi e fotografie, maggiorata fino ad un massimo di metri 0,80, esclusivamente per risanare i piani terreno e per conseguire l'altezza minima abitabile dei piani preesistenti non mansardati; per i mansardati l'incremento massimo non deve superare i metri 0,20, sempre ricompresi nell'incremento di m 0,80 totali;
- numero dei piani indicati cartograficamente, moltiplicato per l'altezza lorda di piano presa uguale a metri 3,00, più m.0,50 sul totale per risanare i piani terreno, per uniformare le linee di gronda e le pendenze di falde.

L'altezza preesistente deve restare invariata solo nel caso degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

2- I sottotetti mansardati, esistenti sopra i piani con copertura orizzontale individuati dal precedente comma, possono essere recuperati per usi accessori dell'abitazione principale o, per le parti dove le altezze medie lo consentano, per uso abitativo, secondo le vigenti disposizioni regionali e a condizione che eventuali rifacimenti del tetto rispettino i limiti del precedente 1° comma.


L'osservanza delle predette norme deve risultare in modo inequivocabile dalla documentazione di progetto, mediante sezione quotate e corrispondente del tetto esistente e di quello in progetto e soprattutto attraverso chiara ed esaustiva documentazione fotografica.

B) Altre aree

1- L'altezza massima consentita è espressa in metri e può essere integrata dall'indicazione del numero dei solai sovrapposti e degli eventuali mansardati.

2- L'edificio non può superare l'altezza massima consentita ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento Edilizio.

- 3- Agli effetti del 3° comma dell'art.13 del R.E., il sottotetto viene sempre considerato abitabile o agibile quando l'altezza al colmo risulti maggiore od uguale a 3 metri, oppure se il filo di gronda risulti più alto di 1 metro, entrambi rispetto all'estradosso del solaio sottostante. Inoltre viene sempre considerato agibile il sottotetto collegato con scala fissa. Non vengono conteggiate ai fini dell'eventuale volume le parti del sottotetto chiuse da murature ed aventi altezza massima minore di m.1,80.



- 4- Agli effetti del 5° comma dell'art.13 del R.E. si tiene conto solo delle maggiori dimensioni determinate sui prospetti dalla presenza d'intercapedine con larghezza netta superiore a m 1,00, oppure da rampe e cortili ribassati scoperti in aderenza all'edificio i quali abbiano sviluppo superiore a m 7,00 al netto dei muri controterra.

ART. 2.20 - SUPERFICI COPERTE AMMESSE

- 1- La superficie coperta è definita dall'art.17 del Regolamento edilizio.
- 2- Oltre agli elementi a sbalzo aggettanti meno di m.1,5 e fatte salve le limitazioni previste per specifiche aree del PRG, si precisa che non costituiscono superficie coperta le scale aperte di accesso al PT al di sotto delle quali non siano ricavati volumi accessibili, i muretti, le recinzioni, le sistemazioni del terreno, le pavimentazioni a raso di qualunque tipo, incluse quelle speciali destinate alla pratica di attività sportive, le piscine scoperte, le fontane, i gazebo, le serre rimovibili ed infine tutte le opere isolate con funzione decorativa o accessoria aventi una proiezione sul terreno inferiore a m² 6,00.

A) Aree d'interesse storico ambientale

- 1- La superficie coperta ammessa è quella preesistente al momento della richiesta di intervento, come documentata negli elaborati di rilievo e dalle fotografie.
- 2- Solo per la realizzazione dei servizi igienici, quando non sia possibile ricavarli convenientemente all'interno dei locali esistenti, è consentito, in tutti i tipi d'intervento, realizzare un aumento fino a 6 m² destinato esclusivamente alla loro costruzione e a condizione che l'inserimento avvenga nel rispetto dell'impianto tipologico della costruzione, delle norme sulle distanze e dei diritti dei terzi.

B) Altre aree

- 1- La superficie coperta ammessa è definita in rapporto alla superficie fondiaria. Nel caso di un eventuale successivo frazionamento del fondo, tale rapporto dovrà risultare verificato su tutti i lotti risultanti o, in caso contrario, il frazionamento non sarà consentito.

ART. 2.21 - VOLUMI AMMESSI**A) Aree d'interesse storico ambientale**

- 1- Il volume esistente viene determinato con gli stessi procedimenti descritti ai commi successivi. Dette aree sono prive di indice volumetrico e gli interventi edilizi sono normati esclusivamente con riferimento alle volumetrie esistenti; minimi incrementi possono conseguire solo dall'applicazione delle norme sul risanamento igienico-funzionale delle abitazioni previste dai precedenti articoli 2.18 e 2.19.
- 2- Non è consentito alterare la densità edilizia delle proprietà frazionando le parti edificate dalle aree di pertinenza

B) Altre aree

- 1- Il volume edificabile è espresso da un indice territoriale o fondiario, secondo il tipo di area. Se il volume già edificato è superiore a quello edificabile, esso può essere utilizzato e trasformato secondo le norme previste per ciascun tipo di area, purché la sua consistenza sia accuratamente dimostrata in sede di progetto attraverso il rilievo e la documentazione fotografica.
- 2- Il volume degli edifici qualunque, sia la loro destinazione, è calcolato a norma dell'art.20 del Regolamento Edilizio.

Costituiscono inoltre cubatura gli spazi coperti privi di chiusure perimetrali, inclusi balconi e terrazzi, quando la loro superficie coperta sia superiore alle sezioni di ventilazione lungo il perimetro; non sono considerate ventilanti le pareti traforati e le chiusure con vetrate, anche se mobili. Si precisa inoltre che negli interventi di recupero il volume preesistente è costituito solo dalle parti di edificio aventi tipologia, struttura e materiali idonei all'inserimento della nuova destinazione prevista.

I fabbricati accessori, inclusi i bassi fabbricati, fino alla concorrenza di mq. 6 di superficie coperta, in ogni caso non costituiscono cubatura.


- 3- Si precisa che costituiscono volume:
 - a) i volumi destinati a parcheggio pertinenziale nella la misura di legge *limitatamente alla* porzione superiore all'altezza utile di m 2,50
 - b) i locali che, pur indicati come cantine, abbiano contemporaneamente un'altezza utile maggiore di metri 2 e prospettino verso spazi aperti, non controterra, una porzione delle loro pareti perimetrali maggiore di 12 metri quadrati
 - c) i sottotetti e i piani mansardati per la parte avente altezza utile interna maggiore di m 1,60, quando risultino agibili ai sensi del precedente art.2.19 lett. B, comma 2.

Per le parti di sottotetto in corrispondenza di abbaini o di analoghe modifiche della pendenza dalla falda realizzate per migliorare l'illuminazione, il volume sarà

convenzionalmente calcolato moltiplicando l'intera proiezione sul pavimento dell'abbaino per la sua altezza nel punto più alto.

$$H > 300$$

$$h > 100$$



- 4- La determinazione del volume edificato prescinde dal fatto che esso sia stabilimento accessibile, dotato o meno di finiture, delimitato con murature, utilizzato effettivamente, ma è dovuto unicamente alle sue caratteristiche geometriche
- 5- Ai fini della verifica geometrica del volume non si tiene conto della presenza d'intercapedini e cavedi con larghezza inferiore a m 1,00
- 7- Nelle aree nelle quali il volume edificabile è definito in rapporto alla superficie fondiaria, eventuali frazionamenti sono consentiti solo previa dimostrazione che l'indice di cubatura fondiario risulti rispettato su tutti i mappali derivanti dal frazionamento.

C) Aree produttive

La verifica della cubatura secondo i criteri dei commi precedenti deve essere effettuata solo per le parti destinate a residenza di custodia e deve risultare ammissibile secondo i parametri delle rispettive aree, definiti in funzione della Sf del lotto e della Sc dell'unità produttiva. La dimensione degli edifici a destinazione produttiva è normata solo da parametri di superficie ed altezza.

D) Aree agricole

Per gli interventi richiesti per la conduzione dei fondi e vincolati all'uso agricolo, la verifica della cubatura secondo i criteri dei commi precedenti deve essere effettuata solo per le parti destinate a residenza rurale, perché i fabbricati produttivi sono normati solo da parametri di superficie ed altezza. Per la trasformazione degli edifici agricoli abbandonati, quale che fosse la destinazione precedente, si applicano i criteri previsti al precedente punto A.

ART. 2.22 - PARCHEGGI PRIVATI E SISTEMAZIONI A VERDE

A) Aree con destinazione prevalentemente residenziale

- 1- Tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi sull'esistente eccedenti le opere interne e la manutenzione straordinaria devono individuare superfici destinate a verde privato e superfici

destinate al parcheggio privato, ciascuna in misura non inferiore a 1 m² ogni 10 m³ di costruzione.

Nel caso dei parcheggi privati tale rapporto deve verificarsi sulla superficie utile inclusi gli spazi di manovra.

Detta superficie utile se coperta, non costituisce volume per un'altezza teorica fino a m 2,50.

Nel caso di destinazioni commerciali, ai sensi dell'art.25 dell'All. A al DCR 347-42514 del 23/12/03, la superficie dei parcheggi privati è pari alla quota non dismessa ad uso pubblico, determinata ai sensi della tabella, di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 del DCR citato.

B) Aree di interesse storico ambientale

La norma del precedente comma 1 deve essere obbligatoriamente rispettata utilizzando le parti della proprietà libere da costruzioni preesistenti o recuperando a tale scopo edifici accessori preesistenti. Solo nel caso che le caratteristiche del lotto di proprietà, gli edifici preesistenti, i vincoli ambientali o idrogeologici non consentano in alcun modo la realizzazione della quantità di parcheggio richiesta dalla norma, il richiedente dovrà dimostrare di disporre della superficie di parcheggio privato mancante entro la distanza di m.50,00, oppure dovrà monetizzare tale superficie. secondo parametri da definire con apposita delibera comunale.

Nel caso di destinazioni commerciali, ai sensi dell'art.25 dell'All. A al DCR 347-42514 del 23/12/03, la superficie dei parcheggi privati è pari alla quota non dismessa ad uso pubblico, determinata ai sensi della tabella, di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 del DCR citato.

Le parti residue dei lotti dovranno essere convenientemente sistemate a verde privato.

C) Aree produttive

Tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi sull'esistente eccedenti le opere interne e la manutenzione straordinaria con destinazione artigianale od industriale devono individuare superfici destinate a verde privato e superfici destinate al parcheggio privato, ciascuna in misura non inferiore al 5% della Sf.

Nel caso di destinazioni commerciali, ai sensi dell'art.25 dell'All. A al DCR 347-42514 del 23/12/03, la superficie dei parcheggi privati è pari alla quota non dismessa ad uso pubblico, determinata ai sensi della tabella, di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 del DCR citato.

D) Aree agricole

Nelle aree agricole ordinarie non sono previsti standards a parcheggio e verde privato.

Nelle aree agricole speciali sono previsti solo i parcheggi privati in ragione della somma di:

- 1mq/10mc di volume residenziale
- 1 mq/10 mq S coperta locali di lavorazione
- 100% della S_{lp} locali di vendita

ART. 2.23 - CARATTERISTICHE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

1 - In base a caratteristiche geologiche, storiche, urbanistiche, tipologiche, economiche e sociali il territorio comunale è suddiviso in aree.

Nelle aree di tipo a), b), c), d) di cui all'elenco esposto al comma successivo, al fine di

determinare l'utilizzazione più congrua al pubblico interesse, sono individuati in modo puntiforme gli interventi ammessi, definiti ai sensi di legge e specificati da dettagliate norme e parametri di interventi.

2- Le aree individuate sono le seguenti:

- a) aree d'interesse storico ambientale;
- b) aree residenziali sature di recente edificazione
- c) aree residenziali di ristrutturazione urbanistica;
- d) aree con intervento di conservazione del verde privato;
- e) aree di completamento residenziale con concessione singola;
- f) aree di espansione residenziale con piano esecutivo;
- g) aree per attività ricreative private;
- h) aree per impianti produttivi.
- i) aree per attività estrattive
- l) aree agricole
- m) aree a servizi

Le tavole di piano distinguono le aree suddette e le loro eventuali articolazioni interne corrispondenti alle presenti Norme; le tavole stesse specificano inoltre se una qualunque area o parte di essa è soggetta ad un qualsivoglia strumento attuativo.

ART. 2.24 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI – INTERVENTI PUNTIFORMI

1- Le categorie di PRG in scala 1:2.000 riportano gli edifici esistenti sul territorio alla data di aggiornamento delle cartografie stesse.

Le medesime carte riportano gli interventi ammessi sui singoli edifici, fatte salve le limitazioni indotte dalla classe di pericolosità in cui ricadono gli edifici stessi, di cui alle tavole n. 11 e 11a: “Carta di sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche” ed agli artt. 2.15 e 2.15bis delle presenti norme.

A) Aree di interesse storico ambientale

Su ogni edificio sono riportati

- 1) un retino che indica:
 - se l’edificio è oggetto di restauro e risanamento conservativo, nel qual caso sono sempre ammessi tutte le destinazioni compatibili con la conservazione dell’edificio e delle sue caratteristiche;
 - se è oggetto ad interventi dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia, nel qual caso il retino indica se sono previsti o meno cambi di destinazione;
 - se è oggetto di demolizione obbligatoria, nel qual caso la cubatura corrispondente potrà essere ricostruita sul lotto di proprietà solo previa approvazione di un Piano di Recupero esteso all’intero lotto di proprietà, da richiedersi entro un anno dall’avvenuta demolizione. La demolizione totale di un edificio, purché non oggetto a restauro e risanamento conservativo, può essere richiesta anche dalla proprietà e la sua ricostruzione può avvenire solo con le modalità prima descritte;

- 2) una lettera che indica la classe di destinazione prevista, secondo le modalità dell'art. 2.17
- 3) un numero che indica il numero di piani abitabili (solai sovrapposti) per i quali è consentita la destinazione prevista. I solai utilizzabili solo come seminterrati o sottotetti non sono conteggiati.

Gli interventi edilizi sono normati esclusivamente con riferimento alle volumetrie esistenti e si propongono come obiettivo fondamentale il miglioramento della qualità abitativa attraverso il recupero degli edifici e la conservazione e valorizzazione dell'insieme ambientale.

B) Aree sature di recente edificazione, aree con intervento di conservazione del verde privato.

Su ogni edificio sono riportati

- 1) un retino con le indicazioni già previste per le aree storico-ambientali
- 2) una lettera con le indicazioni già previste per le aree storico-ambientali

Il numero di piani esistenti e quali di essi possono essere utilizzati in base alle presenti Norme deve essere documentato in sede di richiesta di concessione attraverso un accurato rilievo dell'esistente ed una chiara ed inequivocabile documentazione fotografica.

In alternativa agli interventi edilizi normati con riferimento alle volumetrie esistenti, è possibile trasformare o ampliare gli edifici applicando gli indici edilizi e le normative di area.

C) Altre aree

Gli edifici esistenti o dei quali è in corso la costruzione vengono documentati dalle cartografie di P.R.G. indicando la loro superficie coperta.

La possibilità di ampliamento o nuova costruzione, le destinazioni ammesse, i caratteri edilizi sono totalmente definiti dagli indici edilizi e dalle normative di area.

Sui volumi documentati come preesistenti mediante rilievo e chiara ed estensiva documentazione fotografica, è ammessa la conservazione delle destinazioni preesistenti oppure l'inserimento delle destinazioni consentite per l'area. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere richiesti solo sugli edifici per i quali siano previsti in modo puntiforme dalle cartografie di PRG.

ART. 2.25 - CONDIZIONI GENERALI DI EDIFICABILITÀ

A) Interventi di trasformazione e recupero dell'esistente

- per destinazioni tipo A: fino alla ristrutturazione edilizia e agli ampliamenti di volume minori di mc.100,
- per destinazioni tipo T: fino alla nuova costruzione di superfici coperte minori di mq.60,
- per destinazioni tipo D: fino alla manutenzione straordinaria o, se situati in area impropria, fino alla ristrutturazione edilizia
- per destinazioni tipo C: fino alla manutenzione straordinaria di unità esistenti senza aumento della Superficie di vendita

- 1- Sono confermate le condizioni di edificabilità preesistenti, purché sia garantito l'allacciamento all'acquedotto, alla linea elettrica e alla fognatura, se essa è raggiungibile con un allacciamento inferiore ai 100 metri. Ove non sussista quest'ultima condizione, e solo fino al completamento della rete comunale, sarà consentito lo smaltimento diretto dei liquami mediante uno dei sistemi

previsti dalla L.R. 13/90 e dalle altre norme di settore.

B) Altri interventi

- 1- La rete stradale di PRG prevede che ciascun lotto edificabile e ciascun edificio principale abbiano accesso diretto da strada carreggiabile adeguatamente sistemata, pubblica o aperta all'uso pubblico. Le strade di classe 5 non costituiscono condizione sufficiente per l'edificabilità di un lotto.
- 2- È tuttavia consentito presentare progetti unitari di ampliamenti o di nuove costruzioni prevedendo l'edificazione di fabbricati distinti o con più scale ed accessi, serviti tutti da un unico accesso da strada pubblica e disimpegnati all'interno da passaggi privati, quando siano contemporaneamente rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) la superficie fondiaria di ciascun lotto o dell'insieme di lotti serviti da un singolo accesso da strada pubblica non deve superare 5000 m²
 - b) il passaggio privato deve essere separato dalle aree aperte all'uso pubblico con un passaggio carraio chiuso
 - c) tutti gli edifici devono essere raggiungibili con automezzi mediante passaggi privati di larghezza non inferiore a m 3,00
 - d) al termine di ciascun passaggio di sviluppo superiore a m 15,00 deve essere costruito uno spazio di manovra libero da ostacoli circoscritto ad un cerchio di 7 metri di diametro
 - e) non è consentito procedere al frazionamento del lotto o costruire al suo interno recinzioni od ostacoli al libero movimento dei mezzi se non realizzando, per ciascun lotto così ottenuto, un accesso carraio diretto da strada pubblica o aperta al pubblico passaggio
 - f) rispetto ai confini di eventuali frazionamenti o recinzioni, gli edifici devono rispettare, secondo le destinazioni effettive, le distanze previste verso i confini e le strade.
- 2- Ciascun edificio in progetto deve disporre allacciamenti all'acquedotto, all'energia elettrica, alla fognatura. L'obbligo di allacciamento alla fognatura sussiste fino alla distanza di 100 metri da rete di fognatura in esercizio, in caso contrario e solo fino al completamento della rete di fognatura comunale sarà consentito lo smaltimento diretto dei liquami secondo uno dei sistemi previsti dalla LR 13/90 e delle altre norme del settore.
- 3- Inoltre ciascun edificio deve dismettere le aree per opere di urbanizzazione adiacenti al lotto e che risultavano in proprietà, provvedendo alla loro sistemazione se richiesta dal Comune.
- 4- Nel caso di ampliamento o di nuovo inserimento di destinazioni commerciali devono essere reperite le aree di servizio previste al successivo art.2.26 bis.
- 5- La presenza della strada pubblica di accesso, gli allacciamenti alle reti di servizio, o le eventuali soluzioni alternative ammissibili, la dismissione e l'eventuale sistemazione delle aree pubbliche devono risultare inequivocabilmente dagli elaborati di progetto.
- 6- Ove questi presupposti manchino, anche solo in parte la concessione, ai sensi dell'art.49, 5° comma della L.R. 56/77, sarà subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'impegno per la loro costruzione accompagnato dal relativo progetto esecutivo e dalla stima particolareggiata del costo di costruzione secondo il prezzario regionale, dalla dimostrazione della effettiva

- disponibilità delle aree e dei diritti di passaggio necessari e dalla costituzione di garanzia per loro costruzione entro il termine previsto per il rilascio dell'abitabilità o agibilità dell'edificio.
- 7- La garanzia sarà pari all'importo delle opere maggiorato del 10% per imprevisti e dell'interesse legale sul totale, fino al termine previsto per l'ultimazione delle opere.
 - 8- La spesa relativa alla costruzione diretta delle opere che verranno dismesse gratuitamente al Comune è deducibile dagli oneri di urbanizzazione; non sono deducibili il valore delle aree cedute all'uso pubblico con trasferimento di cubatura, le spese sostenute per gli allacciamenti e la sistemazione delle aree che restino di uso privato.
 - 9- In assenza delle opere di urbanizzazione sopra descritte o dell'atto d'impegno unilaterale del privato, il rilascio delle concessioni potrà avvenire solo se la costruzione delle opere di urbanizzazione mancanti è già stata appaltata dal Comune.
 - 10- In nessun caso, escluse le aree agricole, è consentito il trasferimento di cubatura o superficie coperta tra aree di proprietà privata. In caso di frazionamento dovrà sempre essere dimostrata la corrispondenza tra area fondiaria di pertinenza ed edifici; ove questo risulti impossibile come nel caso di costruzioni a schiera, i subalterni potranno essere suddivisi solo a catasto fabbricati, con individuazione delle pertinenze esclusive, fermo restando che essi costituiranno un unico mappale a catasto terreni.
 - 11- Le norme del presente articolo si applicano a tutti i tipi di aree edificabili. Nel caso di edifici con destinazione produttiva le dimensioni dei passaggi privati previste al comma 2, punti c) e d), devono essere maggiorate rispettivamente a m.3,5 e a m.9,00.

C) Cessione di aree stradali e a servizi nell'ambito di convenzioni ex art.49 della LR 56/77

Tutti gli interventi di nuova edificazione non subordinati a PEC preventivo possono raggiungere il volume o la superficie coperta previsti dall'indice di edificazione fondiario del lotto di pertinenza, dismettendo al Comune, a titolo gratuito, aree in proprietà destinate a strade od a servizi e trasferendo la cubatura territoriale di dette aree sul lotto stesso.

Nell'ambito di tali nuovi interventi le aree dismesse e destinate a parcheggio sono computabili per la verifica degli standards previsti dall'art.2.26 bis.

Le aree stradali e a servizi non hanno cubatura propria, ma assumono nel caso lo stesso indice territoriale del lotto edificabile di destinazione.

Nel caso che il privato non disponga di aree idonee in quantità sufficiente a raggiungere l'indice fondiario del lotto o il Comune ritenga inidonee le aree offerte, è consentita la monetizzazione della parte mancante per raggiungere l'indice fondiario consentito applicando i valori di esproprio previsti da apposita deliberazione comunale.

ART. 2.26 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LE AREE SOGGETTE A PIANI ESECUTIVI

- 1- I PEC sono dimensionati in base all'indice di cubatura territoriale e sono verificati su ciascun lotto in base all'indice di cubatura fondiario. Essi devono garantire il conseguimento di tutte le condizioni generali di edificabilità previste al precedente art.2.25 e, più in generale, devono essere conformi agli art.43 e 45 della L.R 56/77.

- 2- I PEC possono comprendere anche solo parte dell'area assoggettata purché la superficie da attivare sia di dimensione ancora efficace sotto il profilo organizzativo ed infrastrutturale e purché dimostrino con appositi elaborati inclusi nel PEC che la soluzione proposta è coerente con un progetto generale dell'intera area, atto a garantire il miglior assetto urbanistico nel pubblico interesse e ad evitare ogni pregiudizio ai lotti non firmatari. Della validità generale della soluzione proposta deve essere dato atto nella deliberazione di approvazione del PEC. Nelle aree per impianti produttivi il PEC potrà essere sostituito dalla stipula di una convenzione ex art.49, comma 5 della L.R.56/77, quando sia possibile, attraverso essa e gli allegati progetti delle opere di urbanizzazione, prevedere chiaramente anche il raccordo o l'estensione di dette opere alle parti dell'area produttiva non di proprietà dei richiedenti.
- 3- In sede di convenzione può essere stabilito che le aree per urbanizzazioni secondarie, esclusa la quota per parcheggi pubblici e di verde integrato con gli stessi, che devono comunque essere garantiti in loco, invece che entro il PEC, siano reperite e dismesse contestualmente all'interno di vicine aree a servizi individuate afferenti la stessa destinazione d'uso (o residenziale o produttiva) dalla cartografie di PRG o, in alternativa, siano monetizzate con le procedure e i prezzi stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Per le sole destinazioni produttive previste sull'area DA. La predetta norma si applica anche alla quota destinata a parcheggio pubblico purché reperita nella contigua area a servizi S3.
- 4- La convenzione può inoltre prevedere il trasferimento di cubatura, calcolata con l'indice territoriale del PEC dalle aree a servizi che vengano dismesse o monetizzate ai sensi del comma precedente, fino a raggiungere la saturazione dell'indice fondiario delle aree fondiarie di destinazione.
- 5- Fino alla scadenza del PEC e della relativa convenzione non è consentito procedere ad interventi che alterino i parametri urbanistici, se non a seguito di specifica variante al PEC medesimo, comunque nel rispetto dei parametri previsti dal PRG. Tale norma vale fino alla scadenza delle convenzioni in corso anche se l'area oggetto di intervento non è più soggetta a PEC.
- 6- In sede di realizzazione del PEC è possibile procedere a rettifiche della viabilità interna prevista dal PRG previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2.26 BIS - NORME AGGIUNTIVE PER LE DESTINAZIONI COMMERCIALI

- 1- In tutto il territorio comunale la trasformazione e l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa sono disciplinati dalla normativa vigente ed in particolare si richiamano integralmente i disposti di:
 - L.R. 28/99 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs 21/3/114";
 - DCR n.563-13414 del 29/10/99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31/3/98 n.114" modificata e integrata dalla D.C.R. del 20 novembre 2012, n. 191 – 43016;
 - **"CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" del Comune di Caprie approvati con**

DCC n. 2 del 10.02.2025.

- 2- Nel territorio del Comune di Caprie è individuato 1 addensamento di tipo A1, corrispondenti ai concentrici di Caprie e Novaretto ed una localizzazione di tipo L.2 lungo la SS.24 e si applicano le disposizioni sotto elencate.

Dal punto di vista commerciale il territorio comunale viene suddiviso in quattro parti

Ai sensi dell'articolo 12 degli Indirizzi Regionali il Comune di Caprie riconosce nell'ambito del proprio territorio, ed individua nella tavola n. 12-1 Caprie Concentrico, le seguenti zone commerciali:

- a) I concentrici storici di Caprie e Novaretto, estesi ad alcune aree adiacenti di più recente insediamento, che vengono individuate come aree di localizzazione A.1;
- b) Una striscia del territorio a monte della SS.24, individuata come L2, comprendente l'intera area urbanistica produttiva DB3, nella quale la destinazione commerciale è prevista fino al 100% della Superficie territoriale e l'intera area adiacente DC2, nella quale la destinazione commerciale è prevista fino al 60% della superficie territoriale complessiva;
- c) Le restanti aree edificabili con destinazione residenziale o produttiva, escluse le aree a verde privato, le aree di ristrutturazione urbanistica per la parte a destinazione produttiva e le aree a servizi; entro questa zona è consentito solo l'insediamento di esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a mq.150, di qualunque categoria merceologica, inclusi spacci aziendali ed artigianato di servizio.
- d) Il restante territorio comunale, che comprende le parti escluse al punto 3 e le aree agricole e montane, entro il quale non sono consentite localizzazioni di tipo commerciale. In area agricola fanno eccezione gli esercizi commerciali di vicinato ammessi nell'ambito delle destinazioni di cui all'art.24, c.2, g) della L.R.56/77 e delle strutture agrituristiche.

In tutto il territorio comunale l'individuazione di altre aree di localizzazione di tipo L.1 o L.2 è ritenuta in contrasto con le attuali previsioni di PRG.

- 1 – ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE: riconoscibile nell'area centrale corrispondente al Centro Storico di Caprie ampliato a comprendere il tratto di piazza regina Elena;
- L.2 - localizzazione urbano periferica non addensata di tipo L.2, denominata "S.S.P. 24", che comprende l'area normativa DB3 e parte dell'area normativa DC.1.

- 3- Non sono riconosciute localizzazioni urbane non addensate di tipo L.1. Tuttavia, le localizzazioni urbane L.1 potranno essere riconosciute nelle aree dove il P.R.G.C. ammette la destinazione commerciale (anche a seguito di contestuale cambio di destinazione di uso), all'interno del tessuto residenziale consolidato, quando siano rispettati i parametri di cui alla DCR 191-43016, riportati nella tabella seguente:

LOCALIZZAZIONI URBANE NON ADDENSATE L.1	PARAMETRO	VALORE
Ampiezza del raggio del nucleo in cui calcolare i residenti (mt)	Y.1	500
Numerosità dei residenti nel cerchio	X.1	500
Distanza stradale max. della L.1 da un nucleo residenziale (mt)	J.1	500

Dimensione massima della L.1 (mq)	M.1	15.000
-----------------------------------	-----	--------

Le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento della L.1 sono definite all'interno dei "CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" di cui al comma 1.

4- Per ciascun addensamento e localizzazione commerciale sono definite le seguenti compatibilità tipologico funzionali:

Allo scopo di normare le possibilità d'insediamento commerciale nelle predette aree, le N.d.A. richiamano integralmente sia l'art.17 dell'allegato A alla D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/03, che la relativa tabella 6. Essa viene richiamata, limitatamente alle previsioni che interessano il territorio comunale

Comune di Caprie (comune minore)				
tipologia delle strutture distributive (1)	superficie di vendita (mq.)	addensamento A.1	localizzazione L.1	localizzazione L.2
VICINATO	fino a 150	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1500	NO	SI	SI (2)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	SI	SI
G-SE1	1501-3500	NO	NO	SI

Note.

(1) Si intende:

- esercizi di vicinato: fino a 150 mq. - tutti i tipi di offerta.
- M-SAM: medie strutture con dimensioni crescenti con il numero - offerta alimentare e/o mista.
- M-SE: medie strutture di vendita con dimensioni crescenti con il numero - offerta extralimentare.
- M-CC: medie strutture tipo centro commerciale (art.6 dell'all. citato) con dimensioni crescenti con il numero - offerta alimentare, extralimentare e/o mista.
- G-SE: grandi strutture di vendita con dimensioni crescenti con il numero.

(2) Solo nell'ambito di centri commerciali compatibili con la presente tabella.

5- L'approvazione, da parte del Comune di Caprie, del Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato A alla DCR 563-13414 del 1999 come modificata dalla DCR 191-43016 del 2012, è condizione pregiudiziale per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e per l'acquisizione dei titoli edilizi. Il progetto unitario di coordinamento approvato può essere attuato per parti con strumenti urbanistici esecutivi (SUE), purché dotati di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'area.

6- Gli esercizi di vicinato possono insediarsi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree normative a destinazione agricola, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui alle TABELLE RIASSUNTIVE DELLA PARTE SECONDA delle presenti NTA.

7- Le nuove aperture ed i trasferimenti di sede di esercizi di vicinato sono consentite previa

S.C.I.A. (ex articolo 7 del D. Lgs. 114/98) e dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici da destinare a parcheggio stabiliti dal P.R.G.C.

8- L'area relativa alla soddisfazione degli standard a parcheggio deve essere ricavata nell'area di pertinenza dell'edificio in cui è ubicata l'unità commerciale e comunque al di fuori della sede stradale.

Si precisa che nel territorio comunale non s'individuano attrezzature commerciali aventi caratteristiche storiche ai sensi dell'art.23 del citato allegato A

In base alle proprie caratteristiche, ciascun intervento può risultare subordinato:

- alla previsione di aree di sosta per il carico e scarico merci per le medie strutture situate in area A.1 e per tutte le strutture situate in area L.2 (art.26, c.1, 2, 3 dell'all. citato)
- alla valutazione d'impatto sulla viabilità e la verifica d'impatto ambientale per le strutture di tipo G-SE (art.26, c.3 bis e succ., art.27 dell'all. citato)

Secondo i principi e le norme dell'art.28 dell'allegato citato, nel caso di medie strutture di vendita i permessi di costruire e le DIA sono rilasciati secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali, mentre per le grandi strutture di vendita, le due pratiche devono essere il più possibile correlate.

Dotazione di parcheggi

9- L'insediamento di attività commerciali al dettaglio, oltre alla verifica dell'osservanza dello standard urbanistico di cui all'articolo 21, comma 1, punto 3), della L.R. 56/77, dovrà verificare altresì la dotazione del fabbisogno ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della stessa legge regionale, verificando l'esistenza sia del numero di posti auto che della rispettiva superficie.

10- Il fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della successiva tabella, mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio si ottiene moltiplicando il numero di posti auto così determinati per il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio:

Ai fini della dotazione di servizi, si richiama l'art.21 della L.R.56/77 come modificato dalla L.R.28/99 e l'art.25 del già citato allegato A al DCR 23/12/03.

Di conseguenza le dotazioni dei servizi vengono ad articolarsi secondo le seguenti previsioni:

a) attività commerciali con superficie di vendita minore di 400 mq., perciò comprendenti

esercizi di vicinato	fino a 150	art.21, c1, n3 della LR56/77
M-SAM-1	151-250	art.21, c1, n3 della LR56/77
M-SAM-2	250-399	art.21, c1, n3 della LR56/77
M-SE-1	151-399	art.21, c1, n3 della LR56/77

applicano la seguente:

Tabella delle relative superfici a parcheggio		
tipo d'intervento previsto	Superficie di parcheggio richiesta	pubblico %
intervento nei centri storici	80% della SIp	50%
interventi di ristruttur. urbanistica e completamento, inclusi ampliamenti limitatamente alla parte relativa	80% della SIp	50%
nuovo impianto	100% della SIp	50%

b) Superfici di vendita superiori a 400 mq.

È richiesto il maggiore tra i valori risultanti dall'applicazione del precedente art.21, c1, n3 della LR56/77 e l'applicazione della tabella seguente:

Tabella posti parcheggio		
tipologie	superficie di vendita (S)	Posti auto (N)
M-SAM 2	400-900	$N=35+0,05(S-400)$
M-SAM 3	901-1500	$N=60+0,10(S-900)$
M-SE 2	401-900	$N=0,045 \times S$
M-SE 3	901-1500	$N=0,045 \times S$
M- CC	151-1500	$NCC=N'+N''$
G-SE 1	1501-3500	$N=40+0,08(S-900)$

Note alla tabella:

- Ncc è il numero dei posti auto ricavato dalla applicazione della formula
- N' è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale
- N'' è uguale a $0,12 \times S'$
- S' è il totale della superficie di vendita dei negozi con superficie di vendita inferiore a 400 mq

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto parcheggio è pari a:

- 26 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- 28 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura dell'edificio o in apposite strutture pluripiano.

11- In tutti i casi la parte a parcheggio pubblico deve essere non inferiore al 50% delle suddette dotazioni.

12- Le tabelle riassuntive relative a ciascuna area richiamano le norme sopra esposte e, per le aree produttive, quantificano la quantità massima di SIp che può essere destinata a S di vendita e a superficie espositiva coperta, definite secondo l'art.5 dell'allegato A alla DCR 563-13414 del 1999 come modificata dalla DCR 191-43016 del 2012.

Sistema stradale

13- Le autorizzazioni per le nuove aperture, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita delle attività commerciali con superficie di vendita superiore ai 900 mq. su tutto il territorio comunale, sono soggette ad una verifica preventiva favorevole circa l'impatto sulla viabilità, ed alle eventuali soluzioni se sussistono problemi, effettuata dagli Uffici Tecnici comunali sulla base di una relazione da presentarsi in sede di domanda di autorizzazione. Nella generalità del territorio comunale le destinazioni commerciali dispongono della rete viaria prevista per le altre utilizzazioni del territorio.

14- Nell'ambito della localizzazione commerciale L.2, le tavole di PRG prevedono la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'accesso all'area commerciale strada principale di distribuzione interna, che si sviluppa parallelamente alla statale e s'immette sulla rete comunale che strada dovrà essere compresa nel PEC. mantenuta nella redazione del PEC ed è inoltre tassativamente vietato prevedere accessi diretti dalla statale; Tra l'area produttiva commerciale e la statale dovrà essere prevista una fascia di arretramento larga non meno di m.5,00

da destinare esclusivamente a sistemazioni verdi ed eventualmente a passaggio pedonale, opportunamente rialzata per renderla inaccessibile all'attraversamento e alla sosta dei mezzi a motore. Detta sistemazione potrà essere computata ai fini delle sistemazioni a verde di pertinenza delle aree produttive.

ART. 2.27 - NORME A TUTELA DELL'INSIEME STORICO AMBIENTALE -

- 1- Condizioni e criteri attuativi per l'operatività edilizia dei nuclei di fondovalle e nelle borgate montane individuate dal P.R.G.C. come aree di interesse storico ambientale, nonché per gli edifici isolati di valore documentario. I nuclei di antica formazione e le borgate montane, pur non comprendendo particolari emergenze di valore storico architettonico, presentano un valore ambientale d'insieme costituito dall'impianto urbanistico, dalle forme aggregative dei volumi edilizi, dalle tipologie e dai materiali tradizionali. Pertanto ogni intervento di ristrutturazione, di risanamento e recupero funzionale e di eventuale sostituzione edilizia dovrà risultare coerente con tali caratteristiche da tutelate; in particolare gli interventi sia diretti che inseriti in piani di recupero, dovranno utilizzare le tipologie e i materiali tipici della tradizione locale, mentre i volumi edilizi dovranno risultare articolati e accorpati tra loro in modo da rispettare l'impianto originario e le aggregazioni tra corpi edilizi, tipici dell'edificato storico ambientale degli insediamenti montani. In tal senso i tipi di intervento edilizio da applicare nei singoli casi dovranno essere attentamente graduati rispetto al valore ambientale e documentario effettivamente riscontrabile in sede attuativa per ogni singolo edificio oggetto di intervento, evitando operazioni di sostituzione edilizia in caso di evidente pregio tipologico e tutelando comunque, indipendentemente dal livello di intervento previsto, eventuali elementi decorativi di valore documentario; in particolare il P.R.G.C. prevede il restauro e risanamento conservativo, oltre che per gli edifici vincolati o per quelli di pregio individuati dal piano, anche per i piloni votivi, le cappelle, i manufatti isolati quali lavatoi, fontane, meridiane, ecc... e per tutti gli elementi tipologici e decorativi costituenti l'apparato storico - documentario caratterizzante i borghi montani e gli edifici, anche isolati in zona agricola. In proposito si richiamano complessivamente le direttive e gli indirizzi operativi enunciati dallo studio "Approfondimento della Valle di Susa" redatto dalla Regione Piemonte quale sviluppo regolamentare del P.T.R., dal quale in particolare si riprende il seguente orientamento operativo: "... siano privilegiati gli interventi di riuso, recupero e riqualificazione dell'edificato storico, utilizzando materiali e soluzioni tipologico costruttive in linea con quelle delle preesistenze; sia posta particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi aperti interni agli insediamenti che non devono essere snaturati con interventi (recinzioni, pavimentazioni, materiali) non consoni ai caratteri del luogo". Agli Organi comunali preposti (U.T.C. e C.E.), prima del rilascio di ogni permesso di costruire o di autorizzazioni operative di qualsiasi tipo, compete la verifica dell'eventuale esistenza di elementi o tipologie da tutelare, conservare o valorizzare, affinché i progetti urbanistici ed edilizi vengano correttamente valutati e indirizzati all'intervento più adatto, in coerenza con i criteri sopra stabiliti.
- 2- La verifica del rispetto delle norme di tutela ambientale è compito precipuo della Commissione Edilizia Comunale, la quale potrà accettare elementi costruttivi, materiali, colori, lavorazioni che si differenzino da quanto enumerato dal presente articolo solo a fronte di documentate e non altrimenti risolvibili necessità tecniche o normative, ovvero a fronte di progetti che vengano ritenuti, discrezionalmente, di eccezionale valore architettonico

A) Aree storiche, abitazioni civili in area agricola

- 1- Gli interventi devono riproporre gli elementi tipologici tradizionali; in particolare:
 - I tetti dovranno essere in legno o con passafuori in legno, con falda a pendenza costante, fatti salvi gli abbaini preesistenti
 - I manti di copertura in lose o in coppi; è ammesso il similcoppo;
 - il taglio di porte e finestre dovrà essere di tipo tradizionale, con prevalenza dello sviluppo verticale;
 - i serramenti dovranno essere in legno; per giustificati motivi potranno essere consentiti altri materiali purché di colore scuro (carruba, nero);
 - i balconi in legno e pietra; sono escluse le solette miste di laterizio;
 - le ringhiere in legno o ferro;
 - le parti esterne in intonaco, legno o pietra;
 - l'area di pertinenza dovrà essere libera di superfetazioni, opportunamente drenata, pavimentata o sistemata a verde.
- 2- I materiali e gli elementi costruttivi sopra descritti dovranno essere di tipo, qualità, lavorazione, finitura, tradizionali.
- 3- Inoltre tutti gli interventi dovranno salvaguardare l'apparato decorativo e gli elementi caratterizzanti gli edifici quali portali, archi, camini, pantalere, cornicioni, lesene, affreschi ecc.
- 4- La loro conservazione e restauro sono obbligatori nel caso di edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo.
- 5- Tutti gli elementi progettuali sopra menzionati devono risultare indicati in modo completo ed inequivocabile sulle tavole di progetto ed essere giustificati dalla documentazione fotografica dell'esistente.
- 6- Nell'ambito delle aree storico ambientali, le tavole di piano evidenziano con apposita simbologia: gli edifici di valore storico vincolati ai sensi della L.490/98 (ex L.1089/39); detti edifici sono vincolati ai soli interventi di restauro conservativo previsti all'art.1.5 delle presenti Nda. Per le cappelle di Peroldrado, Campanbiardo, Celle e S. Maria della Stella il vincolo è esteso anche alle aree pertinenziali, incluso il cimitero di Celle.

B) Aree sature di recente impianto, aree per attività ricreative, aree agricole

- 1- Gli interventi devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - falde a pendenza costante con pendenza non maggiore del 40% nella zona pianeggiante e non maggiore del 50% nella zona montana; sono consentiti lucernari o abbaini di piccole dimensioni;
 - manti di coperture in lose, coppi tegole portoghesi; sono ammesse tegole di colore scuro;
 - il taglio di porte e finestre dovrà essere di tipo tradizionale, con prevalenza dello sviluppo verticale;
 - i serramenti dovranno essere in legno; sono consentiti altri materiali purché di colore scuro (carruba, nero) o simili al legno;
 - i balconi in legno, pietra o cemento;

- le ringhiere in legno o ferro;
- le parti esterne in intonaco, legno o pietra; è ammesso il paramano;
- l'area di pertinenza dovrà essere libera di superfetazioni, opportunamente, drenata, pavimentata o sistemata a verde.

2- I materiali e gli elementi costruttivi sopra descritti dovranno uniformarsi per qualità, lavorazione e finitura all'ambiente circostante. Eventuali ampliamenti di attività preesistenti di tipo D o E dovranno avvenire uniformandosi rigorosamente all'edificio preesistente, o, in alternativa, all'edificio residenziale adiacente.

3- Nelle case in linea non è ammessa la nuova costruzione di scale esterne o la formazione di maniche interne, che risultino aggettanti oltre m.1,50 dal filo del muro.

C) Aree di completamento residenziale con concessione singola, aree di espansione residenziale con PEC

1- Gli interventi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- falde a pendenza costante con pendenza non maggiore del 40% nella zona pianeggiante e non maggiore del 50% nella zona montana; sono consentiti lucernari di piccole dimensioni;
- manti di coperture in lose, coppi tegole portoghesi; sono ammesse tegole di colore scuro;
- i serramenti dovranno essere in legno; sono consentiti altri materiali purché di colore scuro (carruba, nero) o simili al legno;
- le parti esterne in intonaco, legno o pietra; è ammesso il paramano;
- l'area di pertinenza dovrà essere libera di superfetazioni, opportunamente, drenata, pavimentata o sistemata a verde.

I materiali e gli elementi costruttivi sopra descritti non dovranno contrastare per qualità, lavorazione e finitura all'ambiente circostante.

D) Aree di ristrutturazione urbanistica, aree industriali

Scelta dei materiali tipologie ed elementi costruttivi, lavorazioni, colori dovranno inserirsi nell'ambiente circostante riducendo al minimo il loro impatto, sia grazie alla qualità intrinseca, sia utilizzando schemi verdi costituiti da idonee piantumazioni.

TABELLE RIASSUNTIVE DELLA PARTE SECONDA**PREMESSA**

Le tabelle che seguono sono riassuntive delle disposizioni precedenti e precisano, area per area, i parametri urbanistici ed edilizi che regolano gli interventi.

In caso di dubbio interpretativo o contrasto, prevalgono le più dettagliate prescrizioni degli articoli precedenti.

ART. 2.28 -AREE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE

Definizione: Aree di antico impianto caratterizzate dalla compresenza di attività residenziali, agricole, di piccolo commercio e artigianato, caratterizzate dalla trama viaria e degli isolati e dalla presenza di edifici di antica costruzione che, seppure privi di valore storico costituiscono un pregevole insieme ambientale. Nell'applicazione dei sotto riportati parametri per tutti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, si richiamano espressamente i criteri operativi e le disposizioni del precedente art. 2.27, punti 1), 2) ed A).

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ricostruzione di fabbricati esistenti
1) Tipo di intervento consentito	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli interventi puntiformi compatibilmente con 17) • Il restauro solo sugli edifici preindicati 	Demolizione totale e ricostruzione senza aumenti di volume
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Piano di recupero soggetto a parere preventivo Regione
3) Destinazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Preesistenti o • indicate in cartografia C2 e C4 limitatamente alle parti in A.1(art.26 bis)	A, T C2 e C4 limitatamente alle parti in A.1(art.26 bis)
4) Superficie coperta	< Preesistente più 6 m ² per servizi igienici (intervento restauro inclusi)	< della preesistente
5) Volume	< Preesistente + risanamento igienico + più servizi igienici fino a mq.6 x H edificio	< del preesistente
6) Altezze ammesse	- per restauro < H preesistente - altri interventi, in alternativa: < (n° dei piani x m 3,00) + m.0,50 < H preesistente + m.0,80	in alternativa: < (n° dei piani x m 3,00) + m.0,50 < H preesistente + m.0,80
7) Numero dei piani	Indicato in cartografia	non > del preesistente
8) Distanza da strade	non < della preesistente	
9) Distanza confini	non < della preesistente	
10) Distanza dai fabbricati	non < della preesistente	
11) Condizioni edificabilità	Preesistenti	Tutte le primarie + convenzione
12) Piani esecutivi di L.I.	Non obbligatori	Obbligatorio ovunque per procedere a demolizione e ricostruzione
13) Tutela ambientale	Tetti a falde, manti, materiali, serramenti, balconi, ringhiere, parti esterne con materiali, forme, lavorazioni tradizionali	
14) Parcheggio privato	Preesistente per le manutenzioni. Residenza > 1 m ² /10 m ³ con vincolo pertinenziale., anche in deroga alla normativa urbanistica nei limiti art. 9 L.122/89, monetizzare. nei casi art.2.22 Commercio ex art.2.26 bis	Residenza > 1 m ² ogni 10 m ³ con vincolo pertinenziale, anche in deroga alla normativa urbanistica nei limiti art. 9 L. 122/89 Commercio ex art.2.26 bis
15) Verde Privato	Preesistente	>1 m ² ogni 10 m ³
16) Servizi Pubblici	Solo per ampliamenti o nuove dest. commerciali: ex art.2.26 bis	
17) Classificazione del rischio geologico	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti Norme Tecniche	

Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	di Attuazione e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIb ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA
--	---

- 1- Negli ambiti individuati ai sensi del precedente comma è fatto divieto di modificare, di norma, il carattere ambientale della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
- 2- Le aree di pertinenza degli organismi edilizi, ovvero, le aree vincolate perché d'interesse storico ed ambientale, sono totalmente inedificabili ed in esse vengono ammessi solo gli interventi di ripristino o miglioria delle sistemazioni verdi od esterne.
- 3- Si richiama che le condizioni di abitabilità o agibilità preesistenti sono confermate nei casi previsti dall'art.36 del R.E.
- 4- S'intende che non costituiscono modifica alle condizioni di abitabilità precedenti le variazioni delle dimensioni nette di locali, altezze, aperture ecc. inferiori al 2% della dimensione precedente, quando tali variazioni siano causate dalla sostituzione e dall'inserimento di nuovi elementi costruttivi ed impianti.
- 5- L'aumento di superficie coperta ed il conseguente volume per la costruzione dei servizi igienici può essere utilizzato anche per modifiche distributive conseguenti all'inserimento del servizio; esso può essere richiesto in tempi successivi per le diverse unità immobiliari del fabbricato del fabbricato, ma sempre con l'assenso di tutti i proprietari dell'edificio e in ogni caso la somma delle proiezioni sul terreno di tutti gli interventi non può comportare un aumento della superficie coperta maggiore di mq.6.

ART. 2.29 - AREE RESIDENZIALI SATURE DI RECENTE EDIFICAZIONE

Definizione: Aree di impianto più o meno recente caratterizzate dalla compresenza di residenze, piccole attività commerciali ed artigianali, occasionalmente di attività agricole, che risultano privi di valori ambientali specifici

	Manutenzione e trasformazione esistente con interventi ex art.2.24/B	Ampliamenti dell'esistente e n. c. accessorie in base a indici area
1) Tipo di intervento consentito	Tutti gli interventi puntiformi compatibilmente con 17) restauro solo su edifici preindicati	Ampliamento esistente e nuova costruzione accessoria
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con eventuale convenzione sostitutiva ex art.49 L.R.56
3) Destinazioni	Preesistenti o indicate in cartografia C2 e C4 limitatamente alle parti in A.1(art.2.26 bis) D solo se preesistente. E non ammessa	A3, A4, A5, A6, A7, T C2 e C4 limitatamente alle parti in A.1 (art.2.26 bis)
4) Superficie coperta	< 1/4	< 1/4
5) Volume	< Preesistente per le dest. in atto. < Preesistente + 100 m ³ ogni edificio per adeguamento funzionale una tantum alle destinazioni previste cartogr. (1) + eventuali parcheggi pertinenziali. D solo adeguamenti funzionali < 80 mq.	<1 m ³ /m ² utilizzabile solo per ampliare dest. A preesistenti o per costruire T in alternativa ai parcheggi pertinenziali
6) Altezze ammesse (compute come da R.E)	Destinazioni A ed E: H < m 11,50 (incluso sottotetto) o di H sup. preesistenti Destinazioni T e D: H < m 4,50 o di H super. preesistente	
7) Numero dei piani	Max 3 con soletta di copertura orizzontale, mansarde ammesse nei limiti art. 2.19 e 2.21	
8) Distanza da strade	Edifici: non < della preesistente o secondo art.2.6 Bassi fabbricati fino a recinzione sotto condizione art. 2.10	
9) Distanza confini	Edifici: non < di m 5,00 o della preesistente Basso fabbricato fino a confine sotto condizioni art. 2.10	
10) Distanza dai fabbricati	Edifici: verso pareti finestrate non < m 10,00 o preesistente Bassi fabbricati verso pareti finestrate non < m 5,00	
11) Condizioni edificabilità	Tutte le primarie come art. 2.25	Primarie + dismissioni pertinenz. ex art. 2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	Possibili ovunque su richiesta dei Privati	
13) Tutela ambientale	Tetti a falde, materiali e forme di tipo tradizionale ex art. 2.27 parte B	
14) Parcheggio privato	>1 m ² /10 m ³ volume residenziale, anche in deroga alla normativa urbanistica nei limiti art. 9 L. 122/9. Commercio: ex art.2.26 bis	
15) Verde Privato	>1 m ² /10 m ³	
16) Servizi pubblici	Solo per interventi commerciali ex art.2.26 bis	Residenza: dismissione aree pubbliche adiacenti. Commercio: ex art.2.26 bis
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIb ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

N.B - L'aumento di cubatura fino al max di 100 mc. per adeguamento funzionale dei fabbricati residenziali esistenti e l'aumento di superficie coperta fino al max di 80 mq. per gli edifici

produttivi, entrambi anche in supero rispetto ai parametri di area previsti dalla colonna a fianco, può essere concesso un'unica volta ed è riferito all'intero lotto di pertinenza del fabbricato risultante a catasto; di conseguenza, nel caso di più subalterni, l'aumento di cubatura puntiforme dovrà essere richiesto congiuntamente da tutti i proprietari ed eventualmente suddiviso pro quota.

ART.2.30 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Definizione: Il PRGI individua come tali aree prive di valori storici od ambientali, caratterizzate dall'edificazione eterogenea, per la quale è consentita la sola manutenzione, mentre qualunque altro intervento di trasformazione o ampliamento è subordinato alla redazione di PEC.

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni
1) Tipo di intervento consentito	Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio destinazione	Demolizione totale o parziale e ricostruzione conforme a PEC
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Piano Esecutivo Convenzionato
3) Destinazioni	Preesistenti o indicate in cartografia	area Caprie 1: residenziale (A+T) 74%, produttiva (D) 26% area Novaretto 1: residenziale (A+T)
4) Superficie coperta	Non > preesistente	Caprie 1: parte residenziale come art.2.33 parte produttiva come 2.35B Novaretto 1: come art. 2.33
5) Volume	Non > preesistente	Caprie 1: parte residenziale come art.2.33 parte produttiva come 2.35B Novaretto 1: • indice territoriale residenziale 1 m ³ /m ² • indice fondiario residenziale 2 m ³ /m ²
6) Altezze ammesse	Non > preesistente	Caprie 1: parte residenziale come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1: come art. 2.33
7) Numero dei piani	Preesistente	Caprie 1: parte resid. come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1: come art. 2.33
8) Distanza da strade	Non < preesistente	Caprie 1 parte resid. come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1 come art. 2.33
9) Distanza confini	Non < preesistente	Caprie 1 parte resid. come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1 come art. 2.33
10) Distanza dai fabbricati	Non < preesistente	Caprie 1 parte resid. come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1 come art. 2.33
11) Condizioni edificabilità	Tutte le primarie ex art. 2.25	PEC
12) Piani esecutivi di L.I.	Non richiesto	Obbligatorio
13) Tutela ambientale	—	Caprie 1: parte residenziale come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1: come art. 2.33
14) Parcheggio privato	Destinazioni A e T: >1 m ² /10 m ³ di volume, esclusi parcheggi Destinazioni A5 ex art.2.26 bis Destinazioni D: >5% della sup. fondiaria a destinazione produttiva	
15) Verde Privato	Destinazioni A e T: >1 m ² /10 m ³ Destinazioni D: >5% della sup. fondiaria a destinazione produttiva	
16) Servizi pubblici	-	Caprie 1: parte resid. come art.2.33 parte produtt. come 2.35B Novaretto 1: come art. 2.33
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

1 - Il PEC in località Caprie dovrà essere esteso all'intera area di PRG e dovrà organizzarla distinguendo in 2 sub-aree la parte destinata ad uso residenziale da quella destinata ad uso produttivo; entro di esse saranno individuate le aree fondiari ed i servizi di pertinenza di ciascun edificio, garantendo a ciascuna parte il rispetto dei rispettivi standard di legge, in particolare per quanto

riguarda la protezione dalle emissioni in atmosfera e dai rumori.

Per ciascuna delle due sub-aree potranno essere previsti tempi di realizzazione diversi, purché siano garantite la completezza e la funzionalità delle rispettive urbanizzazioni.

Si evidenzia che agli eventuali uffici si potranno applicare parametri e standard diversi a seconda che siano pertinenti alle attività produttive o residenziali.

ART. 2.31 - AREE CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Definizione: Il PRGC individua come tali aree non edificate, di pertinenza di edifici residenziali, sistemate a verde con piantumazioni ornamentali di valore ambientale.

- 1- In queste aree è fatto obbligo di mantenere e migliorare il verde privato esistente: in particolare si deve conservare il tappeto erboso e le piantumazioni di alto fusto. Gli alberi che dovessero essere abbattuti per vetustà o malattia dovranno essere sostituiti con altri di specie simili.
- 2- È consentita la costruzione di attrezzature sportive esclusivamente scoperte, di limitate dimensioni e ad uso privato, che non comportino abbattimento di alberi ad alto fusto, e che occupino complessivamente meno di 1/10 della superficie fondiaria.
- 3- Si omette lo schema normativo dei tipi d'intervento perché dette aree risultano, salve le destinazioni sopra previste, inedificate ed inedificabili.

ART. 2.32 - AREE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE CON CONCESSIONE SINGOLA

Definizione: Aree parzialmente edificate con edifici di recente costruzione, ovvero aree parzialmente urbanizzate nelle quali sono previsti nuovi interventi edificatori di completamento.

	Manutenzione, trasformazione, ampliamento < 100 mc. con dest A. T per parcheggi pertinenziali fino a 1mq/10mc	Maggiori ampliamenti e nuove costruzioni
1) Tipo di intervento consentito	Tutti escluso il restauro compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con convenzione sostitutiva ex art.49 L.R.56/77
3) Destinazioni	A3, A4, A5, A6, A7 T	(1)
4) Superficie coperta	R.C. <1/4. Nelle aree comprese in classe IIB è ammessa la realizzazione di un basso fabbricato ad uso autorimessa pertinenziale con superficie max di mq 25, in deroga al R.C.	
5) Volume	Indice fondiario < 1 m ³ /m ² + event. parcheggi pertinenziali*	Indice terr. <0,75mc/mc Indice fondiario <1 mc/mq
6) Altezze ammesse (comutate come da R.E)	Destinazioni A: H < m 8,50 (incluso sottotetto) o di H sup. preesistente Destinazioni T: H < m 4,50 o di H superiore preesistente	
7) Numero dei piani	≤ 2 p. f.t. coperti con soletta orizzontale se ad uso anche parzialmente residenziali o abitabile; mansarde ammesse nei limiti art. 2.19 e 2.21	
8) Distanza da strade	Destinazioni A e T: non < 6,00 m per strade comunali non < 10,00 m per strade provinciali Bassi fabbricati verso comunali: fino a recinzione a condizioni Art. 2.10	
9) Distanza confini	Destinazioni A e T: non < 5,00 m Bassi fabbricati fino a confine a condizioni art. 2.10	
10) Distanza dai fabbricati	Non minore di 10 m tra pareti finestrate Bassi fabbricati verso pareti finestrate: non < 5,00 m	
11) Condizioni edificabilità	Tutte le primarie come previsto art. 2.25	Primarie e dismiss. aree servizi adiacenti di proprietà ex art. 2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	Sempre consentiti su iniziativa dei Privati	
13) Tutela ambientale	Minimizzare l'impatto ambientale, schemi verdi, ecc. come art. 2.27	
14) Parcheggio privato	Destinazioni A: >1 m ² /10 m ³ volume residenziale Destinazioni A6: vedi art.2.26 bis	
15) Verde Privato	1 m ² /10 m ³	
16) Servizi pubblici	Residenza = Preesistenti Commercio: ex art.2.26 bis	Residenza dismissioni aree di proprietà adiacenti destinate a servizi. possibili ulteriori dismiss. di aree idonee o monetizzazione fino al conseg. ind. fond. ex art 2.25. Commercio ex art.2.26 bis
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

ART.2.33 - AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE CON PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

Definizione: Aree di espansione delimitate da aree a diversa destinazione e dalla rete stradale principale, nelle quali l'edificazione è subordinata alla preventiva formazione di un PEC.

	Manutenzione/trasformazione esistente ante PEC	Ampliamenti e nuove costruzioni
1) Tipo di intervento consentito	Tutti escluso il restauro compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	PEC preventivo. Dopo la sua attuazione con modalità art. 2.31
3) Destinazioni	Preesistente	A3, A4, A5, A6, A7 T
4) Superficie coperta	< Preesistente	di norma <1/4. In aree C2, N6, N7 < 1/3. Nelle aree comprese in classe IIB è ammessa la realizzazione di un basso fabbricato ad uso autorimessa pertinenziale con superficie max di mq 25, in deroga al R.C.
5) Volume	< Preesistente + eventuali parcheggi pertinenziali	I.T. < 0,75 m ³ /m ² più eventuale trasferimento cubatura da servizi esterni I.F. < 1 m ³ /m ² in area C2, N6, N7: Ind. fondiario < 1,2 m ³ /m ²
6) Altezze ammesse	Destinazioni A: H < m 8,5 (incluso sottotetto) Destinazioni T H < m 4,5	
7) Numero dei piani	≤ 2 p.f.t. coperti con soletta orizzontale se ad uso anche parzialmente residenziali o abitabile; mansarde ammesse nei limiti art. 2.19 e ;2.21	
8) Distanza da strade	Destinazioni A e T: non < 6,00 m per strade comunali non < 10,00 m per strade provinciali Bassi fabbricati verso comunali: fino a recinzione a condizioni Art. 2.10	
9) Distanza confini	Destinazioni A e T: non < 5,00 m Bassi fabbricati fino a confine a condizioni art. 2.10	
10) Distanza dai fabbricati	Non minore di 10 m tra pareti finestrate Bassi fabbricati verso pareti finestrate: non < 5,00 m	
11) Condizioni edificabilità	Reperimento aree per urbanizzazioni. in misura >25 m ² /ab al netto delle strade Realizzazione a pagamento delle OO.UU. fino ad esaurimento oneri dovuti Pagamento tassa sul costo di costruzione Dismissione gratuita (o impegno) di tutte le OO.UU. realizzate Monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria non reperite Possibilità di saturazione indice fond. con trasferimento cub. da aree servizi esterne	
12) Piani esecutivi di L.I.	Non richiesto	Obbligatorio per ampliamenti o nuove costruzioni
13) Tutela ambientale	Minimizzazione l'impatto ambientale, schemi verdi, ecc. come art. 2.27	
14) Parcheggio privato	Destinazioni A: >1 m ² /10 m ³ volume residenziale Destinazioni A6: ex art.2.26 bis	
15) Verde Privato	>1 m ² /10 m ³	
16) Servizi pubblici	Residenza = Preesistenti Commercio art. 2.26bis	Residenza = 25 m ² /ab (1 ab= 120mc) monetizzazione per le quote corrispondenti ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77; le quote relative a verde e parcheggi devono essere reperite sull'area d'intervento all'interno del P.E.C. Per il commercio valgono le norme dell'art. 2.26bis
16 bis) Prescrizioni particolari	Nei lotti edificati conseguenti all'attuazione di un PEC, dopo la scadenza della convenzione relativa, gli eventuali ulteriori interventi edilizi si attuano con le procedure ed i parametri del precedente art. 2.32	
17) Classificazione del rischio geologico	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle	

Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA
--	--

N.B. Le sigle C ed N seguite da un numero indicano la distinta numerazione delle aree in oggetto, rispettivamente nei concentrici di Caprie e Novaretto.

ART.2.34 - AREE PER ATTIVITÀ RICREATIVE PRIVATE

Definizione: Aree per attività, alberghiere o per attrezzature ricreative a gestione privata non convenzionate, incluse le residenze di servizio

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni accessorie
1) Tipo di intervento consentito	Trasformazione esistente compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con convenzione sostitutiva ex art.49 L.R.56/77
3) Destinazioni	A3, A4, A5, A6, A7 T	
4) Superficie coperta	< 1/4	
5) Volume	<1 m ³ /m ² utilizzabile solo per ampliare l'edificio principale preesistente o per costruire accessori eccedenti il parcheggio pertinenziale	
6) Altezze ammesse (compute come da R.E)	Destinazioni A : H < m 8,50 (incluso sottotetto) o di H sup. preesistente Destinazioni T : H < m 4,50 o di H super. preesistente	
6) Altezze ammesse	Destinazioni A < m 8,5 (incluso sottotetto) o preesistente Destinazioni T < m 4,5	
7) Numero dei piani	Preesistente o ≤ 2 p.f.t. coperti con soletta orizzontale quando ad uso anche parzialmente residenziale o abitabile; mansarde ammesse nei limiti art. 2.19 e 2.21	
8) Distanza da strade	Destinazioni A e T non < 6,00 m per strade comunali non < 10,00 m per strade provinciali Bassi fabbricati, verso comunali, fino a confine sotto condizione art. 2.10	
9) Distanza confini	Edifici A e T: non < m 5,00 o della preesistente Basso fabbricato fino a confine sotto condizioni art. 2.10	
10) Distanza dai fabbricati	Non minore di 10 m tra pareti finestrate Bassi fabbricati verso pareti finestrate non < 5,00 m	
11) Condizioni edificabilità	Tutte le primarie come previsto art. 2.25	
12) Piani esecutivi di L.I.	Sempre consentiti su iniziativa dei Privati	
13) Tutela ambientale	Minimizzare l'impatto ambientale, schemi verdi, ecc. come art. 2.27	
14) Parcheggio privato	Destinazioni A: >1 m ² /10 m ³ volume residenziale Destinazioni A6: ex art.2.26 bis	
15) Verde Privato	>1 m ² /10 m ³	
16) Servizi pubblici	Residenza = Preesistenti Commercio: ex art.2.26 bis	Residenza: dismissione aree di proprietà adiacenti destinate a servizi. Possibili ulteriori dismissioni di aree idonee o monetizzazione fino alla saturazione dell'I.F. ex art 2.25 Commercio: ex art.2.26 bis Ogni intervento o di ampliamento o di costruzione di strutture accessorie comporta la verifica delle complessive superfici a parcheggio pubblico, dismesse o di uso pubblico, dimensionate secondo i disposti di legge e in coerenza con le reali esigenze di utilizzo che l'attività induce, al fine di evitare penalizzazioni per il traffico di scorrimento della viabilità provinciale.
16 bis) Prescrizioni particolari	L'area occupata dal laghetto è inedificabile e non concorre alla determinazione della superficie fondiaria.	
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

ART. 2. 35 - AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI

Definizione: Aree destinate alla costruzione di impianti artigianali ed industriali alle attività e servizi accessori, alle residenze di custodia.

Il PRGC individua i seguenti tipi di sotto aree per impianti produttivi:

- DA)** artigianali di riordino (destinate prevalentemente alle sole attività artigianali)
- DB)** artigianali e industriali di riordino (che si confermano nella loro posizione)
- DC)** artigianali e industriali con completamento

Sottoaree DA) - Aree per attività artigiane, escluse le lavorazioni insalubri di 1ª classe (art. 216 DM 15.11.81) e le attività industriali.

Attività commerciali con superficie di vendita < di 150 mq (art 26, c6, LR.56/77 e DCR347-42513 del 23/12/03, all. A)

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni accessorie
1) Tipo di intervento consentito	Trasformazione esistente compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con eventuale convenzione sostitutiva ex art.49 L.R.56
3) Destinazioni	Come da indic. cartogr. o preesis.	D, T, A7, C1 C1 su max 20% della superficie territoriale in area DA1
4) Superficie coperta	Preesistente	<1/2 superf. fond. al netto dei servizi
5) Volume residenziale di servizio	Solo se vincolato alla custodia, compreso entro la Sc e minore di: 1,2mc/mq per i primi 300 mq di solaio produtt. 0,7mc/mq per la sup. eccedente i primi 300mq di solaio prod., con il limite max. di 500 mc. per unità produttiva subordinato a convenzione se ricavato in ampliamento Le volumetrie residenziali destinate all'abitazione del custode, costituenti parte integrante dell'edificio principale, devono in ogni caso risultare comprese nelle volumetrie produttive.	
6) Altezze ammesse	Preesistente	max 10 metri
7) Numero dei piani	Preesistente	max 2 solai utili f.t. sovrapposti
8) Distanza da strade	<Preesistenti	minimo 10 m per tutti gli edifici minimo 20 m da strade statali
9) Distanza confini	<Preesistente	minimo 5 m per tutti gli edifici salvo bassi fabbricati fino a confine come da art.2.10
10) Distanza dai fabbricati	<Preesistente	minimo 10 m per tutti gli edifici oppure in aderenza
11) Condizioni edificabilità	Senza cambi destinazione: preesistente altrimenti come per ampliamenti	Tutte le primarie + OO.UU con condizioni previste art.2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	Sempre consentiti su iniziativa dei Privati	
13) Tutela ambientale	ridurre al minimo impatto ambientale come da art. 2.17	
14) Parcheggio privato	D> 5% della superficie fondiaria, C ex art.2.26 bis	
14 bis) Parcheggio pubblico (dismesso o assogg. a uso pubblico con convenzione)	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione Destinazione D > 5% della superficie. fondiaria Destinazione C: ex art.2.26 bis Per le destinazioni C è prescritto il reperimento delle quote minime di servizi afferenti all'insediamento commerciale secondo i disposti del punto 3) dell'art. 21 della L.R. 56/77, interamente all'interno dell'area di trasformazione, privilegiando le quote a parcheggio ed integrandole con adeguati spazi verdi per una migliore qualità dell'insediamento. Per la destinazione D le quote minime di	

	legge dovranno essere localizzate nelle aree di intervento, eventualmente anche accorpate ad ambiti comuni tra aree di intervento confinanti. Nelle aree di tipo DB e DC per entrambe le destinazioni è esclusa la monetizzazione delle quote per servizi.
15) Verde Privato	>5% della superficie fondiaria
15 bis) Verde pubblico	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione >5% della sup fond. anche in area a servizi
16) Condizioni particolari	Sul perimetro dell'area non si applica l'art.2,10 (bassi fabbricati a confine)
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIb ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA

Sottoaree DB) - Aree per attività artigiane, industriali e commerciali di riordino: aree destinate alla costruzione di edifici ed impianti per l'esercizio delle predette attività e dei servizi accessori, incluse le residenze di custodia.

Attività commerciali con superficie di vendita < 1500 mq (art.26, c6, L.R.56/77 e DCR347-42513 del 23/12/03 all. A)

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ampliamenti dell'esistente-nuove costruzioni accessorie
1) Tipo di intervento consentito	Trasformazione esistente compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con eventuale Convenz. sostitutiva ex art.49 L.R.56
3) Destinazioni	Come da indic. cartogr. o preesis.	D, T, A7, C1 max 10% della superficie territoriale in aree DB1 e DB2 C3 e C4 max 100% della superficie territoriale in area DB3 all'interno della L2 secondo tab.6 all.A DCR 347-42513
4) Superficie coperta	Preesistente	<1/2 superf. fond.. al netto dei servizi
5) Volume residenziale di servizio	Solo se vincolato alla custodia, entro i seguenti limiti: 1,2 mc/mq per i primi 300 mq di solaio produttivo 0,7 mc/mq per la sup. eccedente i primi 300mq di solaio prod., con il limite max. di 500 mc. per unità produttiva subordinato a convenzione se ricavato in ampliamento	
6) Altezze ammesse	<Preesistente	max 10 metri con più solai sovrapp. libera con solaio unico
7) Numero dei piani	Preesistente	max 3 solai utili f.t. sovrapposti
8) Distanza da strade	>Preesistenti	minimo 10 m per tutti gli edifici minimo 20 m da strade statali
9) Distanza confini	>Preesistente	minimo 5 m per tutti gli edifici salvo bassi fabbricati fino a confine come da art.2.10
10) Distanza dai fabbricati	>Preesistente	minimo 10 m per tutti gli edifici oppure in aderenza
11) Condizioni edificabilità	Senza cambi di destinazione: preesistente, altrimenti come per ampliamenti	Tutte le primarie + OO.UU con condizioni previste art.2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	Sempre consentiti su iniziativa dei Privati	
13) Tutela ambientale	ridurre al minimo impatto ambientale come da art. 2.17	
14) Parcheggio privato	D> 5% della superficie fondiaria, C ex art.2.26 bis	
14 bis) Parcheggio pubblico (dismesso o assoggettato a uso pubblico con convenzione)	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione Destin. D > 5% della sup. fondiaria. Destin. C : ex art.2.26 bis Per le destinazioni D consentita dismissione in aree S produttivi adiacenti; monetizzabili purché lo standard venga soddisfatto sull'area di proprietà	
15) Verde Privato	>5% della superficie fondiaria	
15 bis) Verde pubblico	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione >5% della superficie fondiaria anche in area a servizi o monetizzabili	
16) Condizioni particolari	Sul perimetro dell'area non si applica l'art.2,10 (bassi fabbricati a confine)	
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

Prescrizioni specifiche per le aree DB1:

1. il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R. 28/99 sull'area DB2 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale.

1. L'area normativa DB.1 di Caprie è inedificabile nelle porzioni comprese in classe IIIA.

2. L'area normativa DB.1 di Novaretto è inedificabile nelle porzioni comprese in classe IIIA.

Prescrizioni specifiche per l'area DB.3 di Caprie:

1. il Comune è tenuto a verificare nelle adeguate sedi, prima del rilascio del titolo edilizio, che la progettazione dei manufatti produttivi e commerciali sia corretta sotto il profilo tipologico e dell'inserimento ambientale (uso di materiali e tipologie adatti alla riqualificazione dell'ambiente circostante, privilegiando forme volumetriche articolate, di contenuta altezza ed impatto visivo); dovranno inoltre essere previste adeguate quote di verde di arredo integrate nelle superfici a parcheggio pubblico e l'inserimento di alberate di pronto effetto, con funzione di mascheramento visivo parziale delle strutture edilizie;
2. le aree per servizi pubblici afferenti sia la destinazione produttiva sia quella commerciale devono essere interamente reperite all'interno del perimetro del PEC escludendo la monetizzazione.

Sottoaree DC): Aree per attività artigianali, industriali e commerciali con ampliamento: aree destinate alla costruzione di edifici ed impianti destinati alle predette attività e dei servizi accessori, incluse le residenze di custodia.

Attività commerciali con superficie di vendita < di 1500 mq (art.26, c6, L.R.56/77 e DCR347 42513 23/12/03 all. A)

	Manutenzione e trasformazione esistente	Ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni
1) Tipo di intervento consentito	Trasformazione esistente compatibilmente con 17)	Ampliamenti o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire previo PEC o Convenzione sostitutiva ex art.49 L.R. se individua OO.UU sull'intera area.
3) Destinazioni	Come da indicazioni cartografiche. o preesistente	D, T, A7, C1 C3 e C4 in area DC.1 nella parte in L2 C max 60% della superficie territoriale in area C2, secondo tab.6 all.A DCR347 42513
4) Superficie coperta	Preesistente	dimensione <2/5 superficie territoriale verifica <1/2 superficie fondiaria <1/3 superficie fondiaria in DC.3
5) Volume residenziale di servizio	Solo se vincolato alla custodia, entro i seguenti limiti: 1,2 mc/mq per i primi 300 mq di solaio produttivo 0,7 mc/mq per la sup. eccedente i primi 300 mq di solaio prod., con il limite max. di 600 mc. per unità produttiva; subordinato a convenzione se ricavato in ampliamento	
6) Altezze ammesse	<Preesistente	max 10 metri con più solai sovrapposti libera con solaio unico
7) Numero dei piani	Preesistente	max 3 solai utili f.t. sovrapposti
8) Distanza da strade	>Preesistenti	minimo 10 m per tutti gli edifici minimo 20 m da strade statali Fatti salvi arretramenti maggiori prescritti dalle tavole del P.R.G.C.
9) Distanza confini	>Preesistente	minimo 5 m per tutti gli edifici salvo bassi fabbricati fino a confine come da art.2.10
10) Distanza dai fabbricati	>Preesistente	minimo 10 m per tutti gli edifici oppure in aderenza
11) Condizioni edificabilità	Senza cambi di destinazione: preesistente, altrimenti come per ampliamenti	Tutte le primarie + OO.UU con condizioni previste art.2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	Non richiesto	Obbligatorio
13) Tutela ambientale	ridurre al minimo impatto ambientale come da art. 2.17	
14) Parcheggio privato	D> 5% della superficie fondiaria, C ex art.2.26 bis	
14 bis) Parcheggio pubblico (dismesso o assoggettato a uso pubblico con convenzione)	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione Destinazione D > 5% della sup. fondiaria Destinazione C: ex art. 2.26 bis Per le destinazioni D consentita dism. in aree S produttivi adiacenti; monetizzabili purché lo standard venga soddisfatto sull'area di proprietà	
15) Verde Privato	>5% della superficie territoriale del PEC	
15 bis) Verde pubblico	Solo pertinente ad ampliamento e cambi destinazione Destinazione D >5% della sup. fond.. anche in area a servizi o monetizzabili Destinazione C> 5% della sup. fond. anche in area a servizi o monetizzabili	
16) Condizioni particolari	Sul perimetro dell'area non si applica l'art.2,10 (bassi fabbricati a confine)	
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIB ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

Norme specifiche:

In sede di strumento attuativo o titolo edilizio convenzionato sono prescritte opere atte a garantire l'invarianza idraulica dell'area evitando interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno idrico (es. verde in piena terra; pavimentazioni drenanti nelle aree a parcheggio; utilizzo di sistemi disperdenti);

Dovranno essere previste adeguate quinte verdi a protezione di nuovi insediamenti, con la doppia funzione di mascheramento visivo delle strutture edilizie esistenti/in progetto e di incremento della biodiversità delle aree. Sono vietate le specie esotiche invasive di cui all'elenco (Black List) approvato dalla Regione Piemonte e recentemente aggiornato con la D.G.R n. 14-85 del 02/08/2024;

Norme specifiche per l'area DC3:

- 1) L'accessibilità del comparto produttivo deve avvenire solo dalla rotatoria e/o dalle viabilità minori esistenti, in coerenza con i disposti dell'art. 28 della L.R. 56/77, escludendo il collegamento diretto dalla strada statale n. 24. Il Comune dovrà ottenere, prima della fase esecutiva e della realizzazione degli edifici in progetto, parere favorevole da parte dell'Ente di gestione della viabilità principale, in ordine alla localizzazione, tipologia e dimensione degli accessi viari dell'area.
- 2) La progettazione dell'ambito dovrà essere oggetto di uno studio unitario esteso all'intera area DC2, a cura dell'Amministrazione comunale; in mancanza di realizzazione ed occupazione unitaria dell'area mediante P.E.C., la realizzazione degli interventi potrà anche essere effettuata in due sub-ambiti di estensione confrontabile, ognuno soggetto a piano esecutivo convenzionato; in tal caso l'utilizzo dell'ambito dovrà avvenire progressivamente, attivando gli interventi sul secondo comparto più esterno (lato est) solo ad avvenuta realizzazione di quelli del primo.
- 3) Il Comune è tenuto inoltre a verificare nelle adeguate sedi, prima del rilascio del permesso di costruire, che la progettazione dei manufatti produttivi e commerciali sia corretta sotto il profilo tipologico e dell'inserimento ambientale (uso di materiali e tipologie adatti alla riqualificazione dell'ambiente circostante, privilegiando forme volumetriche articolate, di contenuta altezza ed impatto visivo); dovranno inoltre essere previste adeguate quote di verde di arredo integrate nelle superfici a parcheggio pubblico e l'inserimento di alberate di pronto effetto, con funzione di mascheramento visivo parziale delle strutture edilizie.
- 4) Per l'area DC2 l'altezza massima è in ogni caso limitata a mt. 10,00 fuori terra, fatte salve unicamente maggiori esigenze per strutture tecniche, da valutarsi attentamente in sede di C.I.E.
- 5) Le indicazioni cartografiche (tav. 12.1 a) relative al perimetro della superficie edificabile sono prescrittive.
- 6) Le aree per servizi pubblici afferenti sia la destinazione produttiva sia quella commerciale devono essere interamente reperite all'interno del perimetro del PEC escludendo la monetizzazione.
- 7) Il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R.28/99 sull'area DC2 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale.

1. Deve essere mantenuto e completato il "cordone boscato" lungo il confine sud come indicato nel "Progetto per la messa in sicurezza del lato ovest della cava in località Truc le Mura - Interventi di recupero ambientale - 2007". Sono vietate le specie esotiche invasive di cui all'elenco (Black List) approvato dalla Regione Piemonte e recentemente aggiornato con la D.G.R n. 14-85 del 02/08/2024;
2. il SUE o la convenzione dovrà tenere conto della previsione del tracciato di pista ciclabile indicato nel PROGRAMMA delle PISTE CICLABILI approvato con DGC n. 73/2005. L'esatta collocazione del tracciato verrà concordata con l'Amministrazione comunale in fase di strumento attuativo o convenzione edilizia;
3. gli interventi di nuova edificazione e di sistemazione delle aree esterne devono essere coerenti con i contenuti e gli elaborati della Convenzione - stipulata il 5/07/2024 tra TELT S.a.s. e ing. Vito Rotunno S.r.l. – "in relazione alla realizzazione del nastro trasportatore di collegamento

nel Sito di Deposito del materiale di scavo della NLTL nell'Area di Cava Truc Le Mura in località Caprie (TO) ai sensi delle Delibere CIPE 57/2011, 19/2015, 39/2018 e Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1"

4. l'accesso all'area in ingresso non può avvenire dal numero civico 14 di via Roma, né in altra posizione limitrofa che possa interferire con la viabilità di accesso alla SS 24, e dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore dell'infrastruttura stradale;
5. l'altezza massima è limitata a mt. 10,00 fuori terra, fatte salve unicamente maggiori esigenze per strutture tecniche, da valutarsi attentamente in sede di C.I.E;
6. la progettazione dei manufatti deve privilegiare forme volumetriche articolate e materiali adatti a minimizzare l'impatto visivo e favorire la riqualificazione dell'area;
7. dovranno essere previste adeguate quinte verdi, in particolare lungo il confine ovest e sud dell'area, ad integrazione del "cordone boscato" di cui sopra, con la doppia funzione di mitigazione dell'impatto visivo delle strutture edilizie esistenti/in progetto e di compensazione delle funzioni ecologiche eventualmente perse con l'attuazione delle previsioni urbanistiche, da misurarsi in fase di SUE o titolo convenzionato, in termini di incremento della biodiversità dell'area;
8. è prescritto un indice di permeabilità dell'area (mq di terreno permeabile/mq di superficie fondiaria) pari a 0,55;
9. i canali di scolo esistenti dovranno essere conservati e mantenuti in efficienza. Si dovrà porre attenzione alla presenza delle torbe ed alla massima escursione della superficie piezometrica.

ART. 2.36 - AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Definizione: Il PRGC individua un'unica area nella quale è in corso l'attività estrattiva autorizzate ai sensi della legge 69/78 con D.C. n. 47 del 16.4.1984.

1- Tale autorizzazione viene qui integralmente richiamata per quanto prevede in campo urbanistico:

- la coltivazione della cava dovrà essere effettuata ottenendo gradoni di altezza massima m 11;
- nelle aree adibite a piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere rimesso a dimora uno strato di materiale naturale munito, della potenza media di 30 cm e successivamente una coltre di terreno vegetale di 15 cm, a mano a mano che le parti di cava siano abbandonate e, per il tutto, a coltivazione ultimata;
- il piazzale di cava e le pedate dei gradoni dovranno essere rimboschiti, ove possibile per mezzo dell'impianto di essenze autoctone.

2- Inoltre valgono le seguenti norme:

- La costruzione di opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva è regolata dall'art. 14 della L.R. n. 69 del 22.11.1978;
- Gli edifici non a servizio dell'attività estrattiva, che alla data di adozione del PRG siano esistenti nell'area in questione a seguito di regolare licenza o concessione, sono soggetti unicamente ad interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia, senza aumento dei volumi e delle superfici utili.
- Non è comunque consentita la presenza di destinazioni residenziali escluse quelle necessarie alla custodia, nei limiti di 400 m³ per l'intera area destinata ad attività estrattiva.

ART. 2.37 - AREE AGRICOLE

A) Ordinarie: Aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola ed alla costruzione delle relative attrezzature, *con le modalità ed i limiti dell'art.25 della L.R.56/77*

	Per destinazione d'uso diversa da E (ammessa solo nel caso di cessazione dell'attività agricola)	Per destinazione d'uso agricola (E)
1) Tipo di intervento consentito	tutti i tipi d'intervento sull'esistente, escluso restauro compatibilmente con 17)	Tutti i tipi d'intervento, inclusi ampliamento o nuove costruzioni compatibilmente con 17)
2) Modalità	Permesso di costruire o DIA	Permesso di costruire con atto di vincolo
3) Destinazioni	A1, A6 limitatamente alla preparazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli provenienti dall'azienda stessa, T	Esclusivamente agricole di tipo E, Attività c.2, g) dell'art.25 della L.R.56 massimo 400 mq.di SIp, Ammesso agriturismo ex LR 2/2015
4) Superficie coperta	<Preesistente + mq.30 una tantum igienico funzionali+ eventuali parcheggi pertinenziali fino a 1mq/10mc	<1/20 superficie fondiaria. Gli agricoltori a titolo principale possono concentrare la Sup. copribile calcolata sull'intera sup. aziendale fino ad 1/10 (3bis)
5) Volume	<Preesistente + 100 m ³ una tantum per adeguamento igienico ⁽¹⁾	Solo per E1 <0,001–0,06 con max m ³ 500-1500 ex art. 25 LR 56/77,
6) Altezze ammesse	<Preesistente + 1,0 m. max	< 8,50 m.
7) Numero dei piani	Preesistente o < 2 piani f.t. coperti con soletta orizzontale, mansarde ammesse nei limiti art. 2.19, 2.21	
8) Distanza da strade	>Preesistenti o > 5m da sentieri cl.5; >10 m da vicinali; >20 m. da comunali; >30 m. da provinciali; >40 m. da statali	> 10 m da sentieri e vicinali; >20 m. da comunali; >30 m. da provinciali; >40 m. da statali; per agricoltori a titolo principale riducibile a 5 m. dai sentieri
9) Distanza confini	>Preesistente oppure > 5 m bassi fabbricati a confine	> 10 m, inclusi bassi fabbricati Per agricolt. a titolo princ. ridotto a 5 m per E1, E3, E4, E6; E5 sempre > 25,00 m.
10) Distanza dai fabbricati	>Prees. o > 10 m. da pareti finestrate >Prees. o > 5 m. tra bassi fabbricati e pareti finestrate	>10 m da pareti finestrate >10 m tra E2, E3, E4, E6 e fabbricati >25 m tra E5 ed E1 >200 m tra E7 intensivi e edifici di altra proprietà o zone edificabili
11) Condizioni edificabilità	Acqua potabile e smaltimento liquami secondo LR 13/90	
12) Piani esecutivi di L.I.	Non richiesti	
13) Tutela ambientale	Tetti a falde, materiale e forma di tipo tradizionale come da art. 2.27	
14) Parcheggio privato	>1 m ² /10 m ³ vol. residenziale.	
15) Verde Privato	-	
16) Condizioni particolari	È consentita esclusivamente l'utilizzazione della cubatura di appezzamenti siti in Caprie e nei Comuni di Condove, Rubiana, e Villardora. È consentito l'agriturismo secondo le norme della L.R. vigente	
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIb ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

1. Per i fabbricati preesistenti a destinazione produttiva (tipo A6 o D) sono consentiti

interventi di manutenzione e ristrutturazione, con ampliamento max fino a 200 m², purché la superficie coperta totale comprendente l'ampliamento non superi 1/3 della superficie fondiaria.

2. Per le attività agricole esistenti che ricadono in classe III indifferenziata, in assenza di alternative praticabili, sarà possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connesse alla conduzione aziendale. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali, ma esclusivamente la ristrutturazione dei volumi preesistenti con le stesse limitazioni previste all'art.2.37 delle presenti NTA per le destinazioni residenziali in area agricola. Per gli alpeggi esistenti, ove non già presente e non diversamente localizzabile, è ammessa la realizzazione di volumi residenziali destinati alla custodia, anche in ampliamento con un volume max di 100 mc. Gli edifici dei precedenti punti c) e d) dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche dirette di dettaglio. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
3. Gli edifici rurali ad uso residenza rurale esistenti nelle fasce definite ai sensi dell'art.27 della LR.56/77 sono autorizzati ad aumenti non superiore al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche o tecniche; l'ampliamento dovrà avvenire sul lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare; se l'azienda ha cessato l'attività si applica la norma più restrittiva tra la presente e quella prevista al punto 5.
- 3bis. Gli agricoltori a titolo principale possono concentrare la superficie copribile, calcolata sull'intera superficie aziendale situata in area agricola entro il territorio comunale, su un unico appezzamento sempre situato in area agricola, composto anche da più mappali contermini, fino a raggiungere su di esso l'indice di copertura fondiaria di 1/10. Il trasferimento della superficie è subordinato ad atto di vincolo registrato e trascritto che asserva i mappali interessati dalla cessione.
4. Nelle aree vincolate ai sensi dell'art.30 della LR56/77 ogni intervento comunque destinato è soggetto alle limitazioni e prescrizioni del precedente art. 2.16 ed alle procedure autorizzative prescritte dallo stesso art. 30 della L.R.
5. Le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo, limitatamente alle parti con altezza esterna minore di m.3,00, non concorrono alla superficie coperta e al computo delle distanze.

ART. 2.38 - AREE PER SERVIZI

Definizione: Aree nelle quali è prevista la realizzazione di servizi sociali e di attrezzature di uso pubblico. Una quota pari al 30% del totale delle aree specificamente destinate a servizi, potrà essere utilizzata direttamente dai privati per la costruzione di servizi privati *eventualmente* assoggettati ad uso pubblico mediante convenzione.

1) Tipo di intervento consentito	Privato, con obbligo di assoggettamento ad uso pubblico mediante convenzione a richiesta del Comune	Pubblico
2) Modalità	Edif. esistenti: permesso di costruire o DIA Nuova costruzione: PEC o convenzione sostitutiva ex art.49 L.R.	Progetto Esecutivo
3) Destinazioni	Come da cartografia salvo modifiche da definirsi in convenzione	Come da cartografia salvo modifiche da definirsi in progetto esecutivo
4) Superficie coperta	< 1/3	Secondo progetto
5) Volume	(Nota A)	Secondo progetto
6) Altezze ammesse	Preesistente o secondo PEC	Secondo progetto
7) Numero dei piani	Preesistente o secondo PEC	Secondo progetto
8) Distanza da strade	Edifici principali: > 6,00 m da strade comunali >10,00 m da strade prov. e statali Bassi fabbricati: fino alla recinzione sotto condizione art. 2.10	Secondo progetto
9) Distanza confini	Edifici principali > 1/2 h con minimo 5,00 m Bassi fabbricati fino a confine secondo art. 2.10	
10) Distanza dai fabbricati	Edifici principali \geq h da pareti finestrate Bassi fabbricati da pareti finestrate \geq 5,00 m	
11) Condizioni edificabilità	PEC	Tutte le primarie come previsto art. 2.25
12) Piani esecutivi di L.I.	-	
13) Tutela ambientale	-	
14) Parcheggio di servizio	Da definirsi secondo standard relativi al servizio offerto	
15) Verde di servizio	Da definirsi secondo standard relativi al servizio offerto	
17) Classificazione del rischio geologico Le classi di rischio idrogeologico sono quelle indicate nella "Carta di Sintesi con la sovrapposizione delle previsioni urbanistiche" - scala 1:5.000.	Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo ammessi nelle rispettive classi sono indicati negli articoli 2.15 e 2.15bis delle presenti NTA e all'interno dello studio Geologico-Tecnico. Per gli interventi ammessi nelle classi IIIb ante e post realizzazione delle opere di ripristino territoriale, si veda la tabella A dell'art. 2.15bis delle presenti NTA	

1. Per la costruzione di servizi direttamente ad opera dei privati, in ambito di convenzione, le aree a servizi Caprie S16 e S17 dispongono di un indice di cubatura di 0,3 m³/m², l'area a servizi Novaretto S8 di un indice di cubatura di 0,1 m³/m². La disponibilità di cubature private edificabili su altre aree a servizi è oggetto di variante al PRG
2. I privati possono realizzare direttamente e gestire, sempre nel limite del 30% della S prevista dal PRG e previa convenzione su richiesta del Comune, aree a parcheggio ed attrezzature sportive e ricreative all'aperto.

3. La costruzione e l'ampliamento degli edifici di culto, purché non suscettibili di altra destinazione, non costituisce cubatura e non è soggetta a vincoli di altezza.
4. Gli edifici privati esistenti in aree a servizi, possono essere oggetto di tutti gli interventi di trasformazione e recupero per l'inserimento di tutte le destinazioni compatibili con la destinazione dell'area, anche mediante l'aumento una tantum per adeguamento funzionale di superficie coperta e cubatura fino al 20% del preesistente con max.200 mc., fermo restando che gli incrementi per prevenzione incendi ed accessibilità dei disabili non sono computati. Gli interventi di prevenzione incendi derogano anche alle norme sulle distanze.
5. Per le destinazioni preesistenti diverse da quelle a servizi previste sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza incrementi di volume e S. coperta
6. L'area S23 di Caprie è destinata a zona di atterraggio per volo a vela; eventuali volumi di servizio all'attività potranno essere realizzati entro il max. di 500 mc.
7. L'area S13 di Novaretto (Piagnolo) è inedificabile. Può essere destinata a parcheggio (con superficie permeabile), verde non attrezzato e impianti sportivi all'aperto. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di riassetto territoriale ai fini di sicurezza idrogeologica.
8. L'area S27 di Novaretto è inedificabile. Può essere destinata a parcheggio e a verde non attrezzato. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di riassetto territoriale ai fini di sicurezza idrogeologica.
9. L'area S8 di Novaretto è inedificabile. Può essere destinata a parcheggio (con superficie permeabile), verde non attrezzato e impianti sportivi all'aperto. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di riassetto territoriale ai fini di sicurezza idrogeologica.